*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 148° — Numero 83**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 10 aprile 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1a **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2a **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3a **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4a **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5a **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)



### AVVISO AGLI ABBONATI

**Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.**

## SOMMARIO

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### Ministero dell'interno



### Ministero dell'economia e delle finanze



### Ministero dello sviluppo economico



### Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



### Ministero dei trasporti



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Agenzia delle entrate

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 marzo 2007, n. **45.**

**Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 13-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del medesimo articolo;

Visto l'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale con il medesimo decreto di cui al citato articolo 13-*bis*, comma 2, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP;

Visto il decreto ministeriale n. 313 del 27 dicembre 2006 recante regolamento di attuazione del predetto articolo 13-*bis*, nelle cui premesse si precisa l'opportunità di procedere con separato decreto all'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 347 dell'articolo unico delle legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito l'INPDAP;

Viste le note dell'INPDAP del 27 dicembre 2005, del 28 marzo 2006 e i successivi messaggi di posta elettronica del 14 luglio 2006, del 21 settembre 2006 e del 25 gennaio 2007;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 21 dicembre 2006;

Vista la nota del 9 febbraio 2007 con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento si applica:

*a)* ai pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP;

*b)* ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP.

Art. 2.

*Iscrizione alla gestione credito*

1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1 sono iscritti di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall'articolo 3, a decorrere dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora entro questo termine non comunichino all'INPDAP la loro volontà contraria.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono recedere dall'iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità di retribuzione o pensione sulla quale è stata applicata la ritenuta di cui all'articolo 3.

3. La contribuzione è stabilita a totale carico dell'interessato e non è rimborsabile.

Art. 3.

*Aliquote contributive*

1. Per i dipendenti in servizio, l'iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione contributiva di cui al comma 242 della legge n. 662 del 1996, determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati è pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Nessun contributo è dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili. Tale ultimo importo è adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

3. Il contributo è prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all'iscritto e decorre dalla data di iscrizione.

Art. 4.

*Prolungamento della cessione*

1. In caso di cessione contratta dal dipendente in servizio per un periodo eccedente il limite di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la medesima si estende sulla pensione in misura non superiore al quinto valutato al netto delle ritenute erariali.

2. Qualora l'importo della cessione superi la misura di cui al comma 1, l'INPDAP procede a ridurre la trattenuta da operare sulla pensione in misura corrispondente a tale limite, comunicando l'avvenuta variazione all'istituto creditore ed al pensionato.

3. Il prolungamento sulla pensione è comunicato all'INPDAP dall'amministrazione di appartenenza dell'interessato all'atto del suo collocamento a riposo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 marzo 2007

*Il Ministro:* PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

*Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2007*

*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 399*

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO UNICO, COMMA 347 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, IN MATERIA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI CREDITIZIE AGEVOLATE EROGATE DALL'INPDAP.

*Premesse:*

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1950, n. 99, S.O.

— Il comma 347 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).» e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, S.O. è il seguente:

«347. Con il medesimo decreto di cui all'art. 13-*bis,* comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all'art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP».

— L'art. 13-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 14 maggio 2005, n. 80 è il seguente:

«Art. 13-*bis. (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180).* — 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'art. 1:

1) al primo comma, dopo le parole: "salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli" sono inserite le seguenti: "ed in altre disposizioni di legge";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all'art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.

Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario";

*b)* all'art. 52:

1) al primo comma, le parole: "per il periodo di cinque o di dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non superiore ai dieci anni" e sono soppresse le parole: "ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità";

2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

"Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.

I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'art. 545 del codice di procedura civile";

*c)* all'art. 55:

1) al primo comma, la parola: "13," è soppressa;

2) al quarto comma, nel primo periodo, è soppressa la parola: "Non" e le parole: "Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica"; nel secondo periodo le parole: "Lo stesso divieto vale per" sono sostituite dalle seguenti: "Non si possono perseguire".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il comma 245 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, S.O. è il seguente:

«245. È istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari.».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

— Il decreto ministeriale 27 dicembre 2006, n. 313 recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 13-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 febbraio 2007, n. 32.

*Nota all'art. 1:*

— Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 2:*

— Per il testo del comma n. 245 della legge n. 662 del 1996 si veda nelle note alle premesse.

*Note all'art. 3:*

— Si riporta il comma 242 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.:

«242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell'art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

— Si riportano i commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1995, n. 190, S.O.:

«9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994».

*Nota all'art. 4:*

— Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 aprile 1950, n. 99, S.O.

«Art. 23 *(Casi di limitazione della durata dei prestiti).* — L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.

Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale limite di età per il loro collocamento a riposo.

Per gli ufficiali nelle posizioni speciali di cui all'art. 8, i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale».

**07G0059**

# ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

## SENATO DELLA REPUBBLICA E CAMERA DEI DEPUTATI

DETERMINAZIONE 3 aprile 2007.

**Nomina del collegio dei revisori ufficiali dei conti per il controllo dei rendiconti di esercizio dei partiti e movimenti politici.**

I PRESIDENTI
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, come modificato dall'articolo 17, comma 130, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che il controllo dei rendiconti di esercizio dei partiti e movimenti politici sia effettuato da un collegio composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti dei due rami del Parlamento e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;

Visto il registro dei revisori contabili di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 12 aprile 1995 e successive integrazioni;

D'intesa tra loro;

Nominano:

componenti del Collegio indicato in premessa, per la durata della XV legislatura, i revisori contabili:

prof. Angelo Cuva;
prof. Franco Fontana;
dott. Fabio Mastrangelo;
dott. Nicola Sposetti;
prof. Giuseppe Tinelli.

Roma, 3 aprile 2007

*Il Presidente del Senato della Repubblica*
MARINI

*Il Presidente della Camera dei deputati*
BERTINOTTI

**07A03142**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° febbraio 2007.

**Misure per l'esecuzione della legge 9 gennaio 2006, n. 12, recante disposizioni in materia di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 12;

Vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, ed i relativi Protocolli addizionali;

Considerata l'opportunità di prevedere le modalità organizzative necessarie per dare esecuzione alle disposizioni di cui alla citata legge n. 12 del 2006;

Di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina l'attività attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla legge 9 gennaio 2006, n. 12, da ora in poi definita «legge».

2. Gli adempimenti conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'Uomo, da ora in poi definita «Corte», di cui alla legge, sono curati dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, da ora in poi definito «Dipartimento».

3. Il Dipartimento, previo raccordo con la Rappresentanza permanente d'Italia presso il Consiglio d'Europa, d'ora in avanti definita «Rappresentanza», comunica tempestivamente all'Amministrazione interessata, se già non direttamente informata, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze, le sentenze di condanna della Corte per violazioni di norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, da ora in poi definita «Convenzione», a carico dell'Italia, al fine di avviare le procedure di esecuzione degli obblighi derivanti dalle sentenze stesse, ai sensi degli articoli 41 e 46 della Convenzione.

4. Il Dipartimento invita l'Amministrazione competente a conformarsi ai principi convenzionali nonché alle eventuali statuizioni contenute nelle sentenze, suggerendo, se del caso, l'adozione delle misure individuali o generali ritenute necessarie; coordina e favorisce, altresì, l'individuazione di misure idonee a prevenire ed evitare constatazioni di violazione della Convenzione.

5. Il Dipartimento, tramite raccordo con la Rappresentanza, può favorire od assumere, nel rispetto delle procedure di legge vigenti e secondo i parametri di equità adottati dalla Corte, ogni opportuna iniziativa in relazione alla definizione delle controversie nelle forme dell'offerta unilaterale finalizzata alla radiazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 37, paragrafo 1, lettera *c)*, della Convenzione o del regolamento amichevole previsto dagli articoli 38 e 39 della Convenzione. In tale attività può essere sentito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato. Tale parere è sempre richiesto per le pratiche di particolare rilevanza.

Art. 2.

1. Il Dipartimento trasmette mensilmente alle Camere le comunicazioni della Corte indirizzate all'Autorità italiana inerenti al passaggio in giudicato delle pronunce di cui all'art. 1, comma 1, e ne inoltra la notizia dell'avvenuta pubblicazione con il mezzo telematico. Predispone altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno, la relazione al Parlamento prevista dall'art. 5, comma 3, lettera a-*bis)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sullo stato di esecuzione delle pronunce stesse, con l'indicazione delle eventuali iniziative ritenute efficaci per conformarsi alla giurisprudenza della Corte.

2. Al fine della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le amministrazioni interessate trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione delle attività svolte ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica le eventuali azioni di rivalsa avviate nei confronti di enti o soggetti responsabili.

Roma, 1° febbraio 2007

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* PRODI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze:* PADOA SCHIOPPA

*Il Ministro della giustizia:* MASTELLA

*Il Ministro degli affari esteri:* D'ALEMA

*Il Ministro dell'interno:* AMATO

*Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali:* LANZILLOTTA

*Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2007*
*Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 61*

**07A03033**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2007.

**Modalità e criteri di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche colpiti dagli eventi alluvionali nell'anno 2006.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006»;

Visto l'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con il quale, tra l'altro, è previsto che per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli eventi alluvionali del 2006, a valere sul comma 977, è autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare secondo modalità e criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, al fine di procedere all'attuazione della disposizione di cui trattasi, occorre individuare le modalità e i criteri per la concessione delle predette risorse finanziarie;

Vista la nota del 24 gennaio 2006 del Presidente della regione Marche;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse finanziarie di cui dall'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, primo periodo sono destinate al Commissario delegato - Presidente della regione Marche, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 26 ottobre 2006.

2. Il Commissario delegato utilizza le predette risorse per i seguenti interventi:

*a)* ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche, pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua, stabilizzazione dei versanti in attuazione del programma degli interventi straordinari predisposto dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3548 del 2006;

*b)* concessione di contributi a favore delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, artigianali, commerciali, turistiche, agrituristiche e di servizi gravemente danneggiate dagli eventi alluvionali del 16 e del 26 settembre 2006, previsti dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3548 del 2006. I contributi di cui alla lettera *b)* sono utilizzati per le seguenti finalità:

lavori per sgombero macerie o materiale alluvionale, emungimento delle acque;

lavori di ripristino dei fabbricati, nonché degli edifici adibiti ad uso ufficio o laboratorio, compresi gli impianti fissi in genere;

ripristino, mediante riparazione o riacquisto, di attrezzature e macchinari;

ricostituzione delle scorte danneggiate (materie prime, prodotti finiti, semilavorati);

per i lavori in economia e per le spese connesse all'acquisto dei materiali impiegati;

ripristino dei beni danneggiati di proprietà di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato, o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di detenzione. I predetti contributi sono concessi ed erogati secondo i criteri e le modalità già adottati dal Commissario delegato in attuazione dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3548 del 2006, e le spese sostenute si intendono al netto degli oneri fiscali;

*c)* concessione di contributi ai proprietari di beni mobili distrutti o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali del 16 e del 26 settembre 2006. Il contributo è pari all'80 per cento del danno subito, nel limite massimo complessivo di € 6.000,00 per ciascun nucleo familiare sulla base delle spese documentate per il ripristino o il riacquisto dei beni;

*d)* rimborso degli oneri sostenuti dai comuni dichiarati danneggiati ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3548 del 2006 per gli interventi volti a rimuovere le situazioni di pericolo e per assicurare l'indispensabile assistenza alle popolazioni.

3. Il Commissario delegato provvede alla ripartizione delle somme assegnate per gli interventi di cui al presente decreto dandone comunicazione al dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 977 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2007

*Il Presidente:* PRODI

**07A03038**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 marzo 2007.

**Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel territorio del comune di Cengio in provincia di Savona, in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale.** (Ordinanza n. 3577).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 marzo 1999 relativo alla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio dei comuni di Cengio (Savona) e Saliceto (Cuneo) in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, con il quale il medesimo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005 recante la proroga dello stato di emergenza nel territorio dei predetti Comuni sino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006 recante la proroga dello stato di emergenza limitatamente al territorio del comune di Cengio nella regione Liguria sino al 31 dicembre 2007 con cui il Commissario delegato già titolare dei precedenti poteri è stato confermato Commissario delegato;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n. 3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, e l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3251 del 14 novembre 2002, n. 3455 del 5 agosto 2005 e n. 3555, del 5 dicembre 2006;

Considerato che, al fine di addivenire celermente alla conclusione delle attività finalizzate al superamento dello stato di emergenza, si rende necessario prevedere procedure accelerate per la realizzazione degli interventi commissariali;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e di cui alla nota del 13 marzo 2007;

Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota del 30 marzo 2007;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato, allo scopo di definire procedure accelerate per la risoluzione del contesto emergenziale, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle Amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. Il Commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

4. L'approvazione del parte del commissario delegato del progetto definitivo, sentiti i competenti uffici della Regione, costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti senza necessità di espletamento di fasi di pubblicità e partecipazione, nonché approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere.

5. L'approvazione da parte del commissario delegato del progetto esecutivo e di sue eventuali varianti costituisce permesso di costruire.

Art. 2.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalle ordinanze di protezione civile n. 2986 del 31 maggio 1999, n. 3012 del 21 ottobre 1999, n. 3127 del 27 aprile 2001, n. 3232 del 24 luglio 2002, dall'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3251 del 14 novembre 2002, e dall'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3455 del 5 agosto 2005 e n. 3555, del 5 dicembre 2006 il commissario delegato è autorizzato a derogare, in aggiunta alle disposizioni di legge contenute nelle ordinanze in premessa richiamate, ove ritenuto indispensabile, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, anche alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 articoli 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 113, 124, 125, 126, tabella 3 dell'allegato 5 relativamente ai parametri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 50, 51 e articoli 191, 208, 212, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 281);

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 111, 118, 130, 132, 141 e 241;

legge della Regione Liguria 21 giugno 1999, n. 18 «Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia» articoli 19, 23, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 67, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 102;

legge della Regione Liguria 16 agosto 1995, n. 43 «Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento» articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;

legge della Regione Liguria 24 marzo 1999, n. 9 «Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo n. 112 del 1998 nel settore Sviluppo economico e attività produttive» articoli 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19;

legge della Regione Liguria 20 agosto 1998, n. 27 «Disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro» articoli 2 e 4;

legge della Regione Liguria 28 gennaio 1993, n. 9 «Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183» articoli 26 e 27.

Art. 3.

1. Per definire ogni utile azione volta ad assicurare la più ampia informazione in ordine alle iniziative assunte, nonché per assicurare la risoluzione del contesto emergenziale in atto nel sito di interesse nazionale di Cengio è istituito, per la durata dello stato di emergenza, con apposito provvedimento del commissario delegato, un Osservatorio ambientale presieduto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e composto da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante della regione Liguria e da un rappresentante della provincia di Savona. Con il medesimo provvedimento verrà determinato il relativo compenso da corrispondere ai predetti soggetti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità del commissario delegato.

Art. 4.

1. Allo scopo di individuare, accertare e quantificare l'entità del danno ambientale derivante dal sito di interesse nazionale Acna di Cengio, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale per la durata dello stato di emergenza di tre esperti, di cui uno prescelto tra magistrati amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative. Il relativo compenso verrà definito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio provvedimento. Ai relativi oneri si provvede a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità del commissario delegato.

Art. 5.

1. Il commissario delegato provvede altresì alla realizzazione di iniziative localizzate all'esterno del perimetro dell'area industriale, finalizzate al riutilizzo produttivo del sito.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2007

*Il Presidente:* PRODI

**07A03039**



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 marzo 2007.

**Certificazioni dimostrative, per il triennio 2006-2008, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio dell'acquedotto, separati in modello per comuni e modello per province e comunità montane.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari e i relativi controlli;

Visto l'art. 243 del citato testo unico, il quale, ai commi 2, 6 e 7, dispone che gli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie di cui al precedente art. 242, comma 1, gli enti locali che non hanno prodotto il certificato sul rendiconto della gestione con l'annessa tabella dei parametri, gli enti locali che non hanno approvato nei termini di legge il rendiconto della gestione e gli enti locali dissestati sono sottoposti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi;

Visto l'art. 243, comma 4, del citato testo unico che rimanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la fissazione dei tempi e delle modalità per la presentazione ed il controllo della certificazione di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Visto il precedente decreto ministeriale 23 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 2004, con il quale sono state fissate le modalità della certificazione di che trattasi, valide per il triennio 2003-2005;

Ravvisata la necessità di approvare i modelli delle predette certificazioni per il triennio 2006-2008, nonché di individuare i termini di presentazione degli stessi;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 marzo 2007;

Visti i precedenti decreti in data 5 agosto 1992 ed in data 15 marzo 1994 concernenti la delega alle Prefetture della Repubblica, ora Uffici territoriali del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi degli enti locali e di irrogazione delle sanzioni di legge, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 193 - del 18 agosto 1992 e serie generale n. 80 del 7 aprile 1994;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli allegati certificati, parte integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione, per il triennio 2006-2008, della copertura del costo complessivo di gestione dei servizi a domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti urbani e del servizio dell'acquedotto, separati in modello per comuni e modello per province e comunità montane.

Art. 2.

Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, cui fa carico l'onere della certificazione, sono individuati applicando le disposizioni di cui all'apposito decreto ministeriale, di determinazione dei parametri di individuazione delle gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio e delle connesse modalità certificative, in corso di adozione.

Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato testo unico sono soggetti alla presentazione della certificazione del costo dei servizi nel caso in cui tale status permanga alle date indicate al successivo art. 3.

Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 7, del citato testo unico, che hanno deliberato lo stato di dissesto, sono tenuti alla presentazione della certificazione per tutto il quinquennio di durata del risanamento, di cui al successivo art. 265, comma 1.

Art. 3.

I certificati devono essere trasmessi, anche se totalmente o parzialmente negativi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2007 per la certificazione relativa all'anno 2006, del 31 marzo 2008 per la certificazione relativa all'anno 2007, del 31 marzo 2009 per la certificazione relativa all'anno 2008, alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti per territorio. I certificati sono compilati e firmati in ogni loro pagina secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale. Essi devono essere redatti esclusivamente a macchina, negli appositi spazi, senza correzioni, abrasioni o aggiunte non previste, sul modello, relativo allo specifico tipo di ente, di formato cm. 21×29,7 riprodotto fotostaticamente oppure stampato, anche in bianco e nero, dai modelli allegati al presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nelle pagine internet del sito di questo Ministero.

Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo verificano il rispetto della perentorietà del predetto termine.

Art. 4.

I dati finanziari devono essere espressi esclusivamente in «euro», con due cifre decimali ed arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso se maggiore di cinque millesimi, altrimenti per difetto.

Art. 5.

Le amministrazioni provinciali non sono obbligate a redigere il quadro 3 del modello di certificazione, relativo al servizio per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 6.

Le certificazioni che risultino incomplete, non consentono l'assolvimento dell'obbligo di certificazione di cui all'art. 243, comma 2, del citato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2007

*Il Ministro:* AMATO

**CERTIFICATO**
**RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE**
**PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI**

CODICE ENTE

ANNO

QUADRO 1

| COMUNE DI | |
|---|---|
| PROVINCIA DI | |

**VALORI ESPRESSI IN EURO**

**Visti gli atti di ufficio si certifica che:**

- **che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili del Comune;**
- **che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;**
- **che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;**
- **che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte;**
- **che, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido" sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili del Comune.**

Bollo dell'ente

LUOGO DATA

**IL SEGRETARIO**

**(Sig……………………………………………………)**
(Nome Cognome)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**(Sig……………………………………………………)**
(Nome Cognome)

## SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 2.1

| COSTI DI GESTIONE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983 | | Personale: oneri diretti e indiretti | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti e Ammortamenti | Totale | Tipo di gestione |
| | | B | C | D | E | |
| Alberghi, case di riposo e di ricovero 1 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Alberghi diurni e bagni 2 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Asili nido (Costi di gestione indicati al 50%) 3 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Convitti, campeggi, case per vacanze, ecc. 4 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 5 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Corsi extra scolastici di insegnamento 6 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Giardini zoologici e botanici 7 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Impianti sportivi 8 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Mattatoi pubblici 9 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Mense 10 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Mercati e fiere attrezzati 11 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Parcheggi custoditi e parchimetri 12 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Pesa pubblica 13 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

(continua)

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig……………………………………………………………)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig……………………………………………………………)
(Nome Cognome)

## SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

QUADRO **2.2**

| SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983 | | COSTI DI GESTIONE Personale: oneri diretti e indiretti | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti e Ammortamenti | Totale | Tipo di gestione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | C | D | E | |
| Servizi turistici diversi 14 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Spurgo di pozzi neri 15 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc. 16 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Trasporto di carni macellate 17 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Trasporti funebri, pompe funebri, ecc. 18 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Uso di locali per riunioni non istituzionali 19 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Altri 20 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Totali 21=1+.........+20 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |

| ENTRATE | | Da tariffe | Da contributi finalizzati | Totale |
|---|---|---|---|---|
| | | F | G | H |
| ACCERTAMENTI | A | | | |
| RISCOSSIONI | R | | | |

In complesso, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti di entrata di colonna H riga A ed il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del.......................................................... %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio

P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

A Accertamenti effettuati nell'esercizio

R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO
(Sig.......................................................................)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Sig.......................................................................)
(Nome Cognome)

## SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

ATTUAZIONE DELL'OGGLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA SI ☐ NO ☐

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ☐ del ☐

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ☐ del ☐

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° ☐ del ☐

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ☐ del ☐

COMPILARE SOLO SE NON SI E' DATA ATTUAZIONE ALL'OGGLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

Il regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani contenente l'attuazione dell'obbligo di passaggio alla tariffa è stato adottato con delibera n° ☐ del ☐

La tariffa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata determinata con delibera n° ☐ del ☐

COMPILARE SOLO SE E' STATA DATA ATTUAZIONE ALL'OGGLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

**COSTI DI GESTIONE**

| DENOMINAZIONE | | Personale: oneri diretti e indiretti | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti e Ammortamenti | Totale | Tipo di gestione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | C | D | E | |
| Costo complessivo per la gestione dei rifiuti | I | | | | | N ☐ |
| | P | | | | | |

| ENTRATE | | Da tassa o da tariffa per la gestione dei rifiuti |
|---|---|---|
| | | F |
| ACCERTAMENTI | A | |
| RISCOSSIONI | R | |

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del....................................... ☐ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO
(Sig.................................................................)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Sig.................................................................)
(Nome Cognome)

## SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 4

La tariffa per l' acquedotto è stata istituita con delibera n° ______ del ______

La tariffa per l' acquedotto è stata adeguata con delibera n° ______ del ______

| COSTI DI GESTIONE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | | Personale: oneri diretti e indiretti | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti e Ammortamenti | Totale | Tipo di gestione |
| | | B | C | D | E | |
| Servizio acquedotto | I | | | | | N ☐ |
| | P | | | | | |

| ENTRATE | | Da tariffe |
|---|---|---|
| | | F |
| ACCERTAMENTI | A | |
| RISCOSSIONI | R | |

In complesso, il tasso di copertura calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati è stato del....................................... ☐ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

A Accertamenti effettuati nell'esercizio R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig...............................................................)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig...............................................................)
(Nome Cognome)

**CERTIFICATO**
**RELATIVO ALLA COPERTURA MINIMA DI LEGGE**
**PER I COSTI DI ALCUNI SERVIZI**

CODICE ENTE

ANNO

QUADRO 1

PROVINCIA DI

oppure

COMUNITA' MONTANA

PROVINCIA DI

**VALORI ESPRESSI IN EURO**

Visti gli atti di ufficio si certifica che:

- che gli accertamenti, le riscossioni, gli impegni ed i pagamenti sono conformi alle risultanze amministrative e contabili della Provincia oppure Comunità Montana;
- che, in particolare, gli accertamenti e gli impegni discendono da atti formalmente assunti e rappresentano rispettivamente reali crediti e debiti di amministrazione;
- che gli oneri di personale, addetto a mansioni promiscue, sono stati addebitati a ciascun servizio nella misura corrispondente alle reali prestazioni rese;
- che non vi sono altre partite al di fuori di quelle descritte;
- che, tra i costi di gestione, gli eventuali impegni di spesa ed i pagamenti degli "Asili nido" sono stati indicati al 50% delle risultanze amministrative e contabili della Provincia oppure Comunità Montana.

Bollo dell'ente

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig..............................................................)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig..............................................................)
(Nome Cognome)

## SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 2.1

| SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983 | | COSTI DI GESTIONE<br>Personale: oneri diretti e indiretti<br>B | Acquisto di beni e servizi<br>C | Trasferimenti e Ammortamenti<br>D | Totale<br>E | Tipo di gestione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberghi, case di riposo e di ricovero 1 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Alberghi diurni e bagni 2 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Asili nido (Costi di gestione indicati al 50%) 3 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Convitti, campeggi, case per vacanze, ecc. 4 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali 5 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Corsi extra scolastici di insegnamento 6 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Giardini zoologici e botanici 7 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Impianti sportivi 8 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Mattatoi pubblici 9 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Mense 10 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Mercati e fiere attrezzati 11 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Parcheggi custoditi e parchimetri 12 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |
| Pesa pubblica 13 | I | | | | | N |
| | P | | | | | |

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui

(continua)

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig………………………………………………….)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig………………………………………………….)
(Nome Cognome)

## SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

QUADRO 2.2

| SERVIZI DI CUI AL D.M. 31/12/1983 | | COSTI DI GESTIONE — Personale: oneri diretti e indiretti | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti e Ammortamenti | Totale | Tipo di gestione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | C | D | E | |
| Servizi turistici diversi | I | | | | | N |
| 14 | P | | | | | |
| Spurgo di pozzi neri | I | | | | | N |
| 15 | P | | | | | |
| Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, ecc. | I | | | | | N |
| 16 | P | | | | | |
| Trasporto di carni macellate | I | | | | | N |
| 17 | P | | | | | |
| Trasporti funebri, pompe funebri, ecc. | I | | | | | N |
| 18 | P | | | | | |
| Uso di locali per riunioni non istituzionali | I | | | | | N |
| 19 | P | | | | | |
| Altri | I | | | | | N |
| 20 | P | | | | | |
| Totali | I | | | | | N |
| 21=1+.........+20 | P | | | | | |

| ENTRATE | | Da tariffe | Da contributi finalizzati | Totale |
|---|---|---|---|---|
| | | F | G | H |
| ACCERTAMENTI | A | | | |
| RISCOSSIONI | R | | | |

In complesso, il tasso di copertura determinato dal confronto fra gli accertamenti di entrata di colonna H riga A ed il totale degli impegni di colonna E riga 21 sopraindicati è stato del........................................................... %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO

(Sig.............................................................................)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig.............................................................................)
(Nome Cognome)

## SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

ATTUAZIONE DELL'OGGLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

SI ☐ NO ☐

QUADRO 3

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata istituita con delibera n° ______ del ______

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ______ del ______

L'aumento della tariffa di detta tassa è stato stabilito con delibera n° ______ del ______

trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze con nota n° ______ del ______

COMPILARE SOLO SE NON SI E' DATA ATTUAZIONE ALL'OGGLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

Il regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani contenente l'attuazione dell'obbligo di passaggio alla tariffa è stato adottato con delibera n° ______ del ______

La tariffa del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è stata determinata con delibera n° ______ del ______

COMPILARE SOLO SE E' STATA DATA ATTUAZIONE ALL'OGGLIGO DI PASSAGGIO DALLA TASSA ALLA TARIFFA

| COSTI DI GESTIONE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | | Personale: oneri diretti e indiretti | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti e Ammortamenti | Totale | Tipo di gestione |
| | | B | C | D | E | |
| Costo complessivo per la gestione dei rifiuti | I | | | | | N ☐ |
| | P | | | | | |

| ENTRATE | | Da tassa o da tariffa per la gestione dei rifiuti |
|---|---|---|
| | | F |
| ACCERTAMENTI | A | |
| RISCOSSIONI | R | |

In complesso, il tasso di copertura, calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati, è stato del........................................ ______ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
A Accertamenti effettuati nell'esercizio

P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO ______ DATA ______

IL SEGRETARIO

(Sig.................................................................)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Sig.................................................................)
(Nome Cognome)

## SERVIZIO ACQUEDOTTO

CODICE ENTE

VALORI ESPRESSI IN EURO

ESISTENTE: SI ☐ NO ☐

QUADRO 4

La tariffa per l' acquedotto è stata istituita con delibera n° ☐ del ☐

La tariffa per l' acquedotto è stata adeguata con delibera n° ☐ del ☐

| COSTI DI GESTIONE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DENOMINAZIONE | | Personale: oneri diretti e indiretti | Acquisto di beni e servizi | Trasferimenti e Ammortamenti | Totale | Tipo di gestione |
| | | B | C | D | E | |
| Servizio acquedotto | I | | | | | N ☐ |
| | P | | | | | |

| ENTRATE | | Da tariffe |
|---|---|---|
| | | F |
| ACCERTAMENTI | A | |
| RISCOSSIONI | R | |

In complesso, il tasso di copertura, calcolato fra il totale degli accertamenti (colonna F riga A) ed il totale degli impegni (colonna E riga I) sopraindicati, è stato del...................................... ☐ %

I Impegni assunti nel corso dell'esercizio
P Pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio per la competenza e per i residui
A Accertamenti effettuati nell'esercizio
R Riscossioni effettuate nell'esercizio per la competenza e per i residui

LUOGO DATA

IL SEGRETARIO
(Sig...................................................................)
(Nome Cognome)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Sig...................................................................)
(Nome Cognome)

**07A03012**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 2007.

**Disposizioni concernenti le modalità di gioco del Bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del bingo, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze del 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 16 novembre 2000, concernente l'approvazione del regolamento di gioco del bingo, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 11-*quinquiesdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto alla diffusione del gioco illegale;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;

Considerata la necessità ed opportunità di disciplinare le modalità del gioco del bingo effettuato con la partecipazione a distanza;

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

*Oggetto e definizioni*

1. Il presente decreto disciplina le modalità di estrazione centralizzata, di gestione e di raccolta del gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

*a) Aams*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

*b) bingo a distanza*, il gioco del bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, effettuato con partecipazione a distanza mediante internet, televisione interattiva e telefonia fissa e mobile;

*c) cartella*, la cartella di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, in formato elettronico utilizzabile per il bingo a distanza;

*d) cartella vincente*, la cartella che, in base ai numeri estratti, realizza una delle combinazioni vincenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

*e) circuito di gioco*, ambiente costituito da sale virtuali, esclusivamente dedicate al circuito, appartenenti ai sistemi di due o più concessionari, nel quale i giocatori partecipano alla stessa partita di bingo a distanza;

*f) concessionario*, il concessionario del gioco del bingo, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, autorizzato all'esercizio del bingo a distanza;

*g) estrazione centralizzata*, la generazione casuale, da parte del sistema centralizzato, di una serie di numeri interi compresi tra l'uno ed il novanta ambedue inclusi, comunicati al sistema del concessionario fino al numero che determina la combinazione vincente del bingo;

*h) fase di vendita*, il periodo di tempo durante il quale è consentito al giocatore l'inoltro della richiesta di acquisto di cartelle;

*i) giocatore*, ciascun soggetto che, tramite mezzi elettronici e di connessione telematica o telefonica, partecipa a partite di bingo a distanza;

*j) gioco sicuro*, le modalità di gioco con vincita in denaro adottate dal concessionario, sulla base dei provvedimenti di Aams, ai fini di tutela degli interessi del giocatore e di quelli pubblici;

*k) palinsesto*, le informazioni preventive ai giocatori, relative ad un periodo temporale, ad una sala virtuale ovvero ad un circuito di gioco, concernenti, per ciascuna partita, il prezzo delle cartelle, gli orari di inizio e di fine della fase di vendita ed i parametri per la determinazione dei premi obbligatori nonché dei premi facoltativi, qualora nella partita ne sia prevista l'assegnazione;

*l) premi obbligatori*, i premi del bingo e della cinquina, assegnati obbligatoriamente in tutte le partite;

*m) premi facoltativi*, i premi adottati facoltativamente dal concessionario, ferma restando l'assegnazione al montepremi della aliquota percentuale della raccolta stabilita dall'art. 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

*n) premio bingo speciale a progressivo di estrazione fisso*, premio facoltativo di importo pari ad una aliquota percentuale prestabilita del fondo appositamente costituito, assegnato al giocatore che ha realizzato il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito;

*o) premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale*, premio facoltativo assegnato al giocatore che ha realizzato il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito, nella prima partita successiva a quella in cui il fondo appositamente costituito ha raggiunto l'importo prestabilito come ammontare del premio stesso, ovvero, qualora in tale partita non si realizzi il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito, assegnato in una delle partite immediatamente successive al

giocatore che realizza il bingo con un progressivo di estrazione uguale o inferiore a quello prestabilito, incrementato di una unità per ciascuna partita successiva;

*p) progressivo di estrazione*, i numeri progressivi che, nell'ambito della serie dell'estrazione centralizzata, indicano la posizione dei numeri che determinano le combinazioni vincenti della cinquina e del bingo, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

*q) pseudonimo*, la denominazione fittizia, non modificabile, scelta dal giocatore, allo stesso univocamente associata, che lo identifica nell'ambiente di gioco del concessionario, obbligatoriamente adottata dal concessionario per comunicare l'identità fittizia del giocatore agli altri giocatori;

*r) rappresentante del circuito*, il concessionario del circuito di gioco che, in nome e per conto dei concessionari del circuito, comunica al sistema centralizzato i parametri da adottare per la determinazione dei premi, nonché, per ciascuna partita, gli orari di inizio e di fine della fase di vendita, il prezzo delle cartelle e l'eventuale adozione di premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso;

*s) sala virtuale*, ambiente virtuale di gioco appartenente al sistema del concessionario nel quale si effettuano partite di bingo a distanza;

*t) sistema del concessionario*, l'ambiente informatico accessibile dal giocatore mediante internet, televisione interattiva e telefonia fissa e mobile, con il quale il concessionario effettua partite di bingo a distanza;

*u) sistema centralizzato*, il sistema informatico del controllore centralizzato del gioco di cui all'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, interconnesso con il sistema del concessionario per la convalida della vendita delle cartelle al giocatore, per l'estrazione centralizzata e per il controllo del bingo a distanza;

*v) titolare di sistema*, il concessionario, ovvero il soggetto del quale si avvale, autorizzato da Aams ai sensi del decreto direttoriale 21 marzo 2006, che stipula contratti di conto di gioco e che dispone di un sistema per la gestione dei conti di gioco.

Art. 2.

*Autorizzazione all'esercizio del bingo a distanza*

1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio del gioco del bingo a distanza, il concessionario inoltra ad Aams apposita istanza corredata dalla relazione tecnico-organizzativa che definisce le regole e le modalità di svolgimento del gioco, adottate in conformità con quanto stabilito nel presente decreto, e dalla dichiarazione di impegno alla prestazione della cauzione a garanzia del pagamento dei premi, con l'indicazione del relativo importo.

2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio del gioco del bingo a distanza tramite circuito di gioco, i concessionari ad esso aderenti inoltrano ad Aams apposita istanza, sottoscritta da tutti i concessionari, corredata dalla relazione tecnico-organizzativa che definisce le regole e le modalità di svolgimento del gioco nel circuito di gioco, adottate in conformità con quanto stabilito nel presente decreto, e dalla dichiarazione di impegno alla prestazione della cauzione a garanzia del pagamento dei premi, con l'indicazione del relativo importo.

3. Aams autorizza all'esercizio del bingo a distanza i soggetti, di cui ai commi 1 e 2, in possesso dei requisiti previsti dal decreto direttoriale del 21 marzo 2006, a seguito della prestazione della cauzione a garanzia del pagamento dei premi, della prestazione della cauzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, a garanzia anche del pagamento del prelievo erariale e del compenso del controllore centralizzato dovuto ai sensi del presente decreto, nonché della verifica di conformità:

*a)* della relazione tecnico-organizzativa di cui ai commi 1 e 2, rispetto a quanto previsto dal presente decreto;

*b)* delle modalità di colloquio del sistema del concessionario con il sistema centralizzato, rispetto ai protocolli di comunicazione stabiliti da Aams con appositi provvedimenti.

4. Qualunque modifica rispetto a quanto indicato nella relazione tecnico-organizzativa, di cui ai commi 1 e 2, è subordinata alla preventiva comunicazione ad Aams.

Art. 3.

*Sistema del concessionario*

1. Il sistema del concessionario assicura:

*a)* il colloquio in tempo reale con i giocatori;

*b)* la vendita delle cartelle e l'assegnazione dei premi, nonché i rispettivi pagamenti in conformità alle disposizioni di cui al decreto direttoriale 21 marzo 2006;

*c)* la gestione di partite di bingo a distanza.

2. Il sistema del concessionario garantisce la continuità del servizio, mediante l'adozione di sistemi ad alta affidabilità.

Art. 4.

*Prezzi delle cartelle*

1. Il prezzo delle cartelle è scelto dal concessionario, per ogni partita, tra gli importi multipli di € 0,10, fino all'importo massimo di € 5,00.

Art. 5.

*Premi*

1. In ogni partita i premi obbligatori sono assegnati ai giocatori che realizzano le combinazioni vincenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29.

2. Il concessionario può adottare, in aggiunta ai premi obbligatori, previa comunicazione al controllore centralizzato del gioco, i seguenti premi facoltativi, ai quali può attribuire proprie denominazioni:

*a)* uno o più premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso;

*b)* un premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale.

3. La somma da assegnare al montepremi in ciascuna partita, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, è costituita dal 58 per cento dell'importo della relativa vendita delle cartelle, con l'attribuzione:

*a)* alla cinquina, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 5 e 10;

*b)* al bingo, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 40 e 53;

*c)* al fondo per l'erogazione dei premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 0 e 13;

*d)* al fondo per l'erogazione del premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale, dell'aliquota percentuale che può assumere un valore compreso tra 0 e 13.

4. I premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso possono essere adottati in tutte le partite o in una parte di esse, con esclusione delle partite in cui è attribuibile il bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale.

5. Il progressivo di estrazione e l'aliquota percentuale da applicare all'importo del fondo di cui al comma 3, lettera *c)*, relativi a ciascun premio bingo speciale a progressivo di estrazione fisso, sono stabiliti dal concessionario e sono comunicati al sistema centralizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *a)*.

6. Il progressivo di estrazione iniziale e l'importo del premio bingo a progressivo di estrazione incrementale sono stabiliti dal concessionario e comunicati al sistema centralizzato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera *b)*.

7. Qualora nella stessa partita più cartelle realizzino le combinazioni vincenti di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, i premi sono ripartiti in parti uguali tra le cartelle vincenti.

8. Il concessionario può anticipare al fondo di cui al comma 3, lettera *c)*, un importo non superiore a € 100.000,00 per ciascuna sala virtuale. Tale importo è recuperato, previa comunicazione al controllore centralizzato del gioco.

9. I concessionari aderenti ad un circuito di gioco possono complessivamente anticipare al fondo di cui al comma 3, lettera *c)*, un importo non superiore a € 250.000,00. Tale importo è recuperato, previa comunicazione al controllore centralizzato del gioco.

10. L'ammontare dei versamenti, di cui ai commi 8 e 9, effettuati da ciascun concessionario e non ancora recuperati, non può eccedere l'importo di € 250.000,00.

Art. 6.

*Determinazione dei premi*

1. Per ciascuna sala virtuale, il concessionario e, per le sale virtuali di un circuito di gioco, il rappresentante del circuito comunicano al sistema centralizzato, secondo le modalità stabilite da Aams con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 3, lettera *b)*, i valori delle aliquote percentuali del montepremi, di cui all'art. 5, comma 3, da assegnare ai premi della cinquina e del bingo ed ai fondi per l'erogazione dei premi facoltativi.

2. Per ciascuna sala virtuale, il concessionario e, per le sale virtuali di un circuito di gioco, il rappresentante del circuito comunicano al sistema centralizzato, con le modalità di cui al comma 1, i valori dei seguenti parametri relativi ai premi facoltativi:

*a)* per ciascun premio bingo speciale a progressivo di estrazione fisso, il progressivo di estrazione e l'aliquota percentuale da applicare all'importo del fondo di cui all'art. 5, comma 3, lettera *c)*;

*b)* per il premio bingo speciale a progressivo di estrazione incrementale, il progressivo di estrazione iniziale e l'importo del fondo di cui all'art. 5, comma 3, lettera *d)*.

3. I valori di cui al comma 2 possono essere adottati a decorrere dalla partita successiva a quella nella quale avviene l'assegnazione del premio determinato sulla base dei valori in precedenza comunicati al sistema centralizzato.

Art. 7.

*Abilitazione del giocatore*

1. La partecipazione alle partite del bingo a distanza da parte del giocatore è subordinata alla titolarità del contratto di conto di gioco ed all'adozione dello pseudonimo.

Art. 8.

*Svolgimento della partita*

1. Ferme restando le comunicazioni di cui all'art. 6, per ciascuna partita, prima dell'inizio della fase di vendita:

*a)* il concessionario comunica al sistema centralizzato, gli orari di inizio e di fine della fase di vendita, il prezzo delle cartelle, il numero di cartelle, non superiore a sessanta, costituenti il lotto da assegnare a ciascun giocatore, nonché l'eventuale adozione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, di premi bingo speciale a progressivo di estrazione fisso;

*b)* il sistema centralizzato comunica al concessionario il progressivo di estrazione e l'importo relativo ai premi facoltativi eventualmente adottati.

2. Per le partite del circuito di gioco, la mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 1 da parte di un concessionario, ovvero la difformità dei dati rispetto a quelli comunicati dal rappresentante del circuito, comporta l'esclusione della sala virtuale del concessionario stesso dalla partita.

3. Per ciascuna partita, il concessionario:

*a)* all'inizio della fase di vendita comunica ai giocatori il prezzo delle cartelle e la durata della fase di vendita;

*b)* successivamente alla chiusura della partita precedente comunica ai giocatori i premi facoltativi eventualmente adottati e per ciascuno di essi il progressivo di estrazione ed il relativo importo;

*c)* nel corso della fase di vendita richiede al sistema centralizzato il numero provvisorio delle cartelle vendute e gli importi provvisori dei premi obbligatori e li comunica ai giocatori, unitamente alla durata residua della fase di vendita.

4. Nel corso della fase di vendita:

*a)* assegna a ciascun giocatore il lotto di cartelle, di cui al comma 1, lettera *a)*; qualora il giocatore intenda acquistare un numero di cartelle superiore a quello costituente un lotto, può richiedere l'assegnazione di ulteriori lotti;

*b)* il giocatore inoltra la richiesta di acquisto di cartelle, scelte tra quelle del lotto o dei lotti assegnati;

*c)* il concessionario comunica al sistema centralizzato i dati identificativi delle cartelle che il giocatore ha richiesto di acquistare, il codice identificativo del conto di gioco del giocatore e lo pseudonimo;

*d)* il sistema centralizzato convalida l'acquisto delle cartelle richieste dal giocatore e ne dà comunicazione al concessionario;

*e)* il concessionario, a seguito della convalida dell'acquisto da parte del sistema centralizzato, assegna le cartelle al giocatore;

*f)* il concessionario provvede all'addebito del prezzo delle cartelle, secondo le modalità previste dal decreto direttoriale 21 marzo 2006.

5. Al termine della fase di vendita il sistema del concessionario richiede al sistema centralizzato:

*a)* il numero delle cartelle vendute e l'importo di ciascuno dei premi adottati nella partita;

*b)* la serie di numeri della estrazione centralizzata, il progressivo di estrazione della cinquina e del bingo, i premi assegnati nella partita, il codice identificativo delle cartelle vincenti, il codice che identifica il conto di gioco del vincitore e lo pseudonimo;

*c)* l'ammontare dei fondi di cui all'art. 5, comma 3, lettere *c)* e *d)*.

6. Il concessionario comunica ai giocatori l'ammontare di ciascun premio, la serie dei numeri estratti, il codice identificativo della cartella vincente e lo pseudonimo del vincitore. Successivamente comunica al sistema centralizzato la conclusione della partita.

7. Il concessionario provvede al pagamento dei premi, secondo le modalità previste dal decreto direttoriale 21 marzo 2006.

8. Non si effettuano partite con la partecipazione di un numero di giocatori inferiore a tre. Non si effettuano partite con la partecipazione di un numero di giocatori uguale a tre se uno dei giocatori ha acquistato un numero di cartelle superiore al 50% del totale delle cartelle vendute. In tali casi l'importo delle eventuali cartelle vendute è rimborsato mediante accredito sui conti di gioco dei giocatori.

9. I malfunzionamenti del sistema di gioco, ovvero del sistema centralizzato, che impediscono temporaneamente lo svolgimento della partita, ne comportano la sospensione fino al ripristino del corretto funzionamento dei sistemi stessi.

Art. 9.

*Prelievo erariale e compenso per il controllore centralizzato del gioco*

1. Il sistema centralizzato liquida giornalmente gli importi del prelievo erariale e del compenso del controllore centralizzato, dovuti nelle misure stabilite dagli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e ne rende disponibile l'informazione al concessionario.

2. Il concessionario effettua il versamento degli importi dovuti, di cui al comma 1, nei termini e con le modalità di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.

Art. 10.

*Obblighi di informazione e tutela del giocatore*

1. Il sistema del concessionario rende disponibili a chiunque accede al sito:

*a)* l'informazione relativa ai premi assegnati e, per ciascuno di essi all'ammontare, ai dati identificativi della cartella vincente ed al codice identificativo o all'eventuale pseudonimo del vincitore, per tutte le partite di bingo effettuate, per un periodo pari ad almeno trenta giorni;

*b)* l'orario di apertura della sala virtuale, con almeno tre giorni di anticipo, e il palinsesto;

*c)* le modalità di pagamento delle vincite;

*d)* l'informazione relativa ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione al gioco;

*e)* i testi del presente decreto, del decreto direttoriale 21 marzo 2006, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, nonché di ogni ulteriore provvedimento di Aams relativo al bingo ed al gioco a distanza;

*f)* le informazioni in materia di gioco sicuro nonché eventuali comunicazioni stabilite da Aams;

*g)* il testo della convenzione di concessione;

*h)* la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita IVA, nonché la sede legale del concessionario;

*i)* il link diretto al sito internet di Aams ovvero, nel caso di offerta del gioco mediante altri canali telematici o telefonici, l'indirizzo del sito internet di Aams.

2. I dati delle partite di bingo a distanza sono pubblicati sul sito internet di Aams per un periodo non inferiore a trenta giorni.

Art. 11.

*Garanzie*

1. Il versamento del prelievo erariale e del compenso del controllore centralizzato del gioco, ai sensi dell'art. 9, comma 2, è garantito dalla cauzione prestata ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, e dell'art. 2, comma 3, del presente decreto.

2. Il pagamento dei premi delle partite delle sale virtuali e del circuito di gioco e la liquidazione al giocatore, ai sensi dell'art. 11 del decreto direttoriale 21 marzo 2006, dell'ammontare disponibile sul conto di gioco sono garantiti da cauzione irrevocabile, autonoma rispetto all'obbligazione principale, a prima richiesta ogni eccezione rimossa, con espressa rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, prestata a favore di Aams, da parte del concessionario ovvero dei concessionari del circuito di gioco, in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche od istituti di credito.

3. In caso di inadempienza agli obblighi di cui all'art. 8, comma 7, del presente decreto ed all'art. 11 del decreto direttoriale del 21 marzo 2006, Aams procede all'escussione della cauzione di cui al comma 2 ed utilizza il relativo ammontare per la successiva liquidazione al giocatore degli importi ad esso spettanti.

4. Qualora gli importi dei premi attribuibili nelle sale virtuali del concessionario e nel circuito di gioco eccedano gli importi delle relative cauzioni, le cauzioni stesse devono essere immediatamente integrate.

Art. 12.

*Vigilanza, controlli ed ispezioni*

1. Aams esercita i poteri di vigilanza e di controllo, anche mediante accessi senza preavviso presso le sedi del concessionario nonché, per quanto riguarda il sistema del concessionario, anche presso eventuali fornitori.

Art. 13.

*Decadenza e revoca delle autorizzazioni*

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 2 sono soggette alla decadenza o alla revoca:

*a)* in caso di perdita dei requisiti previsti per l'autorizzazione, di cui al presente decreto;

*b)* quando nello svolgimento dell'attività sono commesse violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, dal decreto direttoriale 21 marzo 2006, nonché dalla normativa tributaria.

2. Nei casi di particolare gravità sanzionabili con la decadenza o la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 2, e comunque, quando se ne ravvisi l'opportunità ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela degli interessi e dei diritti di Aams e dei giocatori, Aams può disporre la sospensione cautelativa delle autorizzazioni. La sospensione ha effetto dalla data di comunicazione al concessionario del provvedimento adottato da Aams. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la sospensione non comporta alcuna responsabilità a carico di Aams, né nei confronti del concessionario, il quale nulla potrà richiedere a titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in cui nessuna sanzione successivamente gli venga applicata, né nei confronti dei terzi. La sospensione non potrà avere durata superiore a mesi tre, trascorsi i quali senza che sia intervenuta una decisione definitiva circa l'assunzione di un provvedimento di decadenza o revoca della concessione, cesserà di diritto.

3. Le autorizzazioni di cui all'art. 2 sono sospese in caso di non ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11, comma 4.

Art. 14.

*Disposizioni finali e transitorie*

1. Il presente decreto si applica a partire dalla data fissata con successivo provvedimento di Aams.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 28 febbraio 2007

*Il direttore generale:* TINO

*Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2007*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 39*

**07A03132**

---

DECRETO 15 marzo 2007.

**Attribuzione di alcune deleghe al Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Cento.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 2006, con il quale il professor Tommaso Padoa Schioppa è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 2006, con il quale sono stati nominati, tra gli altri, l'on. Pier Paolo Cento, il sig. Antonangelo Casula, il dott. Massimo Tononi e l'on. Vincenzo Visco Sottosegretari al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006 e relativa delega di funzioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 15 giugno 2006, con il quale è stato attribuito il titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato al Ministero dell'economia e delle finanze, on. Vincenzo Visco;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 19 agosto 2006, con il quale sono stati determinati i compiti da delegare al Sottosegretario di Stato, on. Pier Paolo Cento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 19 agosto 2006, con il quale sono stati determinati i compiti da delegare al Sottosegretario di Stato, sig. Antonangelo Casula;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 192 del 19 agosto 2006, con il quale sono stati determinati i compiti da delegare al Sottosegretario di Stato, dott. Massimo Tononi;

Ritenuta la necessità di affidare al Sottosegretario di Stato, on. Cento, ferme le competenze già attribuite al Vice Ministro Visco in materia di personale dalle funzioni delegate con il decreto del Presidente della Repubblica sopra richiamato, il coordinamento in materia di gestione del personale, con particolare riguardo alle relazioni sindacali;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato, on. Pier Paolo Cento, è affidato il coordinamento dell'attività concernente la gestione del personale, con particolare riguardo ai rapporti con le organizzazioni sindacali, anche se delegata agli altri Sottosegretari citati in premessa; nelle materie oggetto di delega al Vice Ministro Visco, al medesimo resta affidato il coordinamento in materia di gestione del personale e di relazioni sindacali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 15 marzo 2007

*Il Ministro:* PADOA SCHIOPPA

*Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2007*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 32*

**07A03049**

DECRETO 4 aprile 2007.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato

decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 aprile 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 35.850 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 16 aprile 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 aprile 2008 fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 aprile 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2008.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**07A03133**

DECRETO 4 aprile 2007.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'ammini-strazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 aprile 2007 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 35.850 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 16 aprile 2007 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 91 giorni con scadenza 16 luglio 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille Euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 aprile 2007. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**07A03134**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 marzo 2007.

**Conferma dell'incarico di commissario straordinario della S.p.a. Tecdis e collegata Tectel, ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 - supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni;

Visti i decreti in data 20 luglio 2005 e 14 dicembre 2005 con i quali il tribunale di Aosta ha dichiarato l'apertura delle procedure di amministrazione straordinaria della società Tecdis S.p.a. (procedura madre), ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999, e della impresa del gruppo Tectel S.r.l., ai sensi degli articoli 80 e seguenti del medesimo decreto;

Visti i decreti ministeriali in data 3 agosto 2005 e 30 dicembre 2005 con i quali l'avv. Roberto Nicola Cassinelli è stato nominato commissario straordinario delle procedure sopra citate;

Richiamato il decreto ministeriale in data 26 aprile 2006 con il quale sono stati approvati i programmi di cessione delle attività aziendali delle predette procedure di amministrazione straordinaria;

Visto il documento in data 12 marzo 2007 con il quale l'avv. Cassinelli ha relazionato sull'evoluzione e l'attuale stato delle procedure, precisando in particolare che il procedimento di vendita dei citati complessi aziendali è ormai nella fase conclusiva;

Ritenuta l'opportunità di assicurare la continuità della gestione nella delicata fase di completamento del procedimento di vendita in corso, avuto anche riguardo alla ormai imminente scadenza del programma (26 aprile 2007);

Ritenuto pertanto di confermare nell'incarico l'avv. Roberto Nicola Cassinelli;

Decreta:

*Articolo unico*

L'avv. Roberto Nicola Cassinelli, nato a Genova il 10 dicembre 1956, è confermato nell'incarico di commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Tecdis S.p.a. e Tectel S.r.l.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 30 marzo 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A03122**

---

DECRETO 30 marzo 2007.

**Conferma dell'incarico di commissario straordinario della S.p.a. Parmalat e società collegate, ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

## IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni;

Visti i decreti in data 24 dicembre 2003 con il quale la società Parmalat S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347/2003 sopra citato ed è nominato commissario straordionario il dott. Enrico Bondi;

Visti i propri decreti in data 30 dicembre 2003, 16, 28, 30 gennaio, 9 febbraio, 2, 8, 23 aprile, 20 maggio, 3, 7 giugno, 30 luglio, 7 ottobre e 2 dicembre 2004, con i quali sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, le S.p.a. Parmalat Finanziaria, Lactis, Eurolat, Parmatour, Coloniale, Nuova Holding, Hit, Hit International, le Dairies Holding International BV, Parmalat Netherlands BV, Parmalat Finance Corporation BV, Parmalat Capital Netherlands BV, Parma Food Corporation BV, Parmalat Soparfi Sa, Olex SA, Eurofood IFSC Limited, le S.r.l. Parmengineering, Geslat, Contal, Panna Elena C.P.C., Centro Latte Centallo, Newco, Eliair, SAF, G.F.A. e Taurolat, la S.p.a. Parma Associazione Calcio, la S.r.l. F.lli Strini Costruzioni Meccaniche, le S.r.l. Albalatte, Alessandria Distribuzione, Alinola, Alipad, Aurolat, Bo.lat, Ce.Di Potenza, Distribuzione Alimenti Brescia, Eural, Firenze Lat, For.ma, Forital, Froslat, Ge.di.al 2, Golden Milk, Leader Food, Lucca Distribuzione, Milal, Milano Latte, Mo.re.al, Monzal, Partenopal, Roma Alimenti 2000, Romalatte, Sanrelat, Siena Distribuzione, Spelat, Toral, Torino Latte, U.DI.AL., Venezia Lat, Veronalimenti 87, la Deutsch Parmalat Gmbh, la Parmalat Molkerei Gmbh, la S.p.a. Streglio, le S.p.a. Hit.Com e Going Tour Operator, la S.r.l. Emmegi Agro Industriale, Parmalat Malta Holding Limited e Parmalal Trading Limited ed è preposto alle medesime procedure dott. Enrico Bondi;

Richiamati i decreti ministeriali con i quali sono stati approvati i programmi delle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo Parmalat;

Visto il documento in data 6 marzo 2007 con il quale il dott. Bondi ha relazionato sull'evoluzione e l'attuale stato delle procedure del Gruppo Parmalat;

Ritenuto di valutare positivamente l'attività svolta dal commissario in considerazione dei risultati raggiunti in conformità alle finalità della procedura di amministrazione straordinaria, avuto riguardo alla intervenuta esecuzione dei programmi a suo tempo approvati, e tenuto altresì conto dell'opportunità di garantire la continuità della gestione commissariale, considerata la perdurante, particolare complessità delle operazioni liquidatorie che interessano oltre 50 società del gruppo non comprese nei programmi eseguiti mediante definizione concordataria dell'insolvenza;

Ritenuto pertanto di confermare nell'incarico il dott. Enrico Bondi;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Enrico Bondi, nato ad Arezzo il 5 ottobre 1934, è confermato nell'incarico di commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Parmalat citate nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 30 marzo 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A03123**

DECRETO 30 marzo 2007.

**Conferma dell'incarico di commissario straordinario della S.p.a. CIT e società collegate, ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni;

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 2006 con il quale la società CIT S.p.a., CIT Viaggi S.p.a., Vacanze Italiane S.p.a., Vacanze Italiane Tour Operator S.r.l., e International Tansport S.r.l. sono state ammesse a procedura di amministrazione straordinaria;

Visti i decreti ministeriali con i quali è stata estesa la procedura straordinaria nell'interesse del Gruppo alle seguenti società: Progetto Venezia S.p.a. con decreto del 7 aprile 2006; Mediterraneo Tour & Travel S.r.l., Progetto Italiano S.p.a., CIT Invest S.r.l., CIT Hotels S.r.l. con decreto del 30 maggio 2006; Electa S.p.a., La Compagnia delle Vacanze S.p.a., Synergit Communications S.r.l., con decreto del 7 giugno 2006; CIT Travel Cafè S.r.l., CIT Travel Net S.r.l. e CIT On Line S.r.l. con decreto 8 giugno 2007; Engeco General Concractor S.p.a. con decreto del 21 giugno 2006;

Visto il decreto ministeriale in data 22 novembre 2006 con il quale è nominato commissario straordinario delle imprese del gruppo CIT in amministrazione straordinaria, il prof. avv. Antonio Nuzzo;

Richiamato il decreto ministeriale in data 26 febbraio 2007 con il quale è stato approvato il programma di cessione delle attività aziendali delle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo CIT;

Considerato che dette procedure risultano nella fase di esercizio di impresa ed il programma di cessione è in corso di esecuzione;

Richiamato il documento in data 1° marzo 2007 con il quale il prof. Nuzzo ha relazionato sull'evoluzione e l'attuale stato delle procedure del Gruppo CIT, precisando gli interventi posti in essere ai fini dell'aggiornamento dei conti delle società, della gestione dell'esercizio di impresa e della predisposizione del programma;

Ritenuto di valutare positivamente l'attività svolta dal commissario in relazione al perseguimento delle finalità della procedura di amministrazione straordinaria e tenuto altresì conto della necessità di garantire, nella delicata fase dell'espletamento del procedimento di vendita delle attività aziendali, la continuità della gestione commissariale, in vista della esecuzione del programma di cessione approvato;

Ritenuto pertanto di confermare nell'incarico il prof. avv. Antonio Nuzzo;

Decreta:

*Articolo unico*

Il prof. avv. Antonio Nuzzo, nato a Roma il 30 maggio 1956, è confermato nell'incarico di commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società CIT Compagnia Italiana Turismo S.p.a., CIT Viaggi S.p.a., Vacanze Italiane S.p.a., Vacanze Italiane Tour Operator S.r.l., International Transport S.r.l., Progetto Venezia S.p.a., Progetto italiano S.p.a., CIT Hotels S.r.l., CIT Invest S.r.l., Mediterraneo Tour & Travel in liquidazione S.r.l., La Compagnia delle Vacanze S.p.a., Electa S.p.a., Synergit Communications S.r.l., CIT Travel Net S.r.l., CIT Travel Cafè S.r.l., CIT On line S.r.l., Engeco General Contractor S.p.a.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 30 marzo 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A03124**

DECRETO 30 marzo 2007.

**Conferma dell'incarico di commissario straordinario della S.r.l. Sandretto Industrie, ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati

a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni;

Visto il decreto del tribunale di Torino in data 5 maggio 2006 con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270/1999, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Sandretto Industrie S.r.l.;

Visto il decreto ministeriale in data 29 settembre 2006 con il quale l'avv. Piercarlo Castagnetti è stato nominato commissario straordinario della Sandretto Industrie S.r.l. in amministrazione straordinaria;

Considerato che detta procedura risulta nella fase di esercizio di impresa e che il programma di cessione è in corso di esecuzione;

Visto il documento in data 8 marzo 2007 con il quale il dott. Castagnetti ha relazionato sull'evoluzione e l'attuale stato della procedura, precisando in particolare le iniziative assunte per il riavvio ed il rafforzamento dell'esercizio dell'impresa e per la predisposizione del programma, approvato con decreto ministeriale in data 27 febbraio 2007;

Rilevata l'opportunità di garantire la continuità della attività aziendale dell'impresa citata nella delicata fase dell'esecuzione del programma di cessione del complesso aziendale;

Ritenuto pertanto di confermare nell'incarico l'avv. Piercarlo Castagnetti;

Decreta:

*Articolo unico*

L'avv. Piercarlo Castagnetti, nato a La Spezia il 25 aprile 1958, è confermato nell'incarico di commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della società Sandretto Industrie S.r.l.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 30 marzo 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A03129**

DECRETO 30 marzo 2007.

**Conferma dell'incarico di commissario straordinario della S.p.a. Finmek e società collegate, ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.**

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006, supplemento ordinario n. 244/L, il quale dispone che i commissari liquidatori, nominati a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non confermati entro novanta giorni;

Visto il decreto ministeriale in data 5 maggio 2004 con il quale la S.p.a. Finmek Access è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 347/2003 ed è nominato commissario straordinario il dott. Gianluca Vidal;

Visti i decreti ministeriali, adottati a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 347/2003, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alle seguenti imprese la S.p.a. Finmek in data 6 maggio 2004, le S.p.a. Finmek Space, CPG International, Finmek Manufacturing e le S.r.l. Finmek Sat, Costelmar, Finmek Automation in data 25 maggio 2004, le S.p.a. Finmek Sistemi, Finmek Solution, Access Media e la S.r.l. Finmek Communication in data 11 giugno 2004, la S.p.a. Mekfin e la S.r.l. Ge.Fin. in data 12 luglio 2004, la S.p.a. Fullfin in data 13 aprile 2006;

Richiamato il decreto ministeriale in data 1° settembre 2005 con il quale è stato approvato il Programma di cessione delle attività aziendali delle procedure di amministrazione straordinaria del Gruppo Finmek;

Considerato che dette procedure risultano nella fase di esercizio di impresa ed il programma di cessione è in corso di esecuzione mediante la vendita dei rami d'azienda in capo alle società del gruppo;

Richiamato il documento presentato in data 30 marzo 2007 con il quale il dott. Vidal ha relazionato sull'evoluzione e l'attuale stato delle procedure del

Gruppo Finmek, precisando gli interventi posti in essere ai fini della salvaguardia delle attività d'impresa e della esecuzione del programma approvato;

Ritenuto di valutare positivamente l'attività svolta dal commissario in relazione al perseguimento delle finalità della procedura di amministrazione straordinaria e tenuto altresì conto della necessità di garantire, nella delicata fase dell'espletamento del procedimento di vendita delle attività aziendali, la continuità della gestione commissariale, in vista della esecuzione del programma di cessione approvato;

Ritenuto pertanto di confermare nell'incarico il dott. Gianluca Vidal;

Decreta:

*Articolo unico*

Il dott. Gianluca Vidal nato a Venezia il 6 marzo 1963, è confermato nell'incarico di commissario straordinario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società Finmek Access S.p.a., Finmek S.p.a., Finmek Manufacturing S.p.a., Finmek Automation S.r.l., CPG International S.p.a., Finmek Space S.p.a., Finmek Sat S.r.l., Costelmar S.r.l., Finmek Communication S.r.l., Finmek Sistemi S.p.a., Finmek Solution S.p.a., Access Media S.p.a., Mekfin S.p.a., Ge.Fin. S.r.l. e Fullfin S.p.a.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Del presente decreto è data comunicazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 270/1999.

Roma, 30 marzo 2007

*Il Ministro:* BERSANI

**07A03130**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2007.

**Cancellazione della varietà di orzo distico Firenza dal relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la richiesta del responsabile della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo, volta a ottenere la cancellazione della varietà medesima dai registri nazionali;

Considerato che la varietà per la quale è stata chiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 2 marzo 2007, ha preso atto della richiesta di cancellazione, dai relativi registri, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, la sotto indicata varietà, iscritta al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, è cancellata dal registro medesimo:

Codice: 9411; Specie: Orzo distico; Varietà: Firenza; Responsabile della conservazione in purezza: A. Momont et Fils; D.M. Iscrizione: 27/03/2006.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2007

*Il direttore generale:* LA TORRE

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**07A03035**

DECRETO 16 marzo 2007.

**Proroga della commercializzazione della varietà di mais Damiana cancellata dal relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1998 con il quale è stata iscritta, nel registro delle varietà di specie agrarie, la varietà di mais denominata Damiana;

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2007 con il quale la varietà di mais denominata Damiana è stata cancellata dal registro delle varietà di specie agrarie;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenza delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la richiesta presentata in data 23 gennaio 2007 dalla Pioneer Hi-Bred Italia S.r.l. intesa a ottenere un periodo transitorio per la certificazione e la commercializzazione delle sementi della varietà di mais denominata Damiana;

Visto l'art. 17-*bis*, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, che stabilisce, per le varietà per le quali l'iscrizione non è stata rinnovata, un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuberi-seme di patata che si protragga fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 2 marzo 2007, ha preso atto della richiesta della Pioneer Hi-Bred Italia S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Per la varietà di mais denominata Damiana, cancellata dal registro nazionale delle varietà di specie agrarie con decreto ministeriale del 3 gennaio 2007, le sementi possono essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno 2008.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2007

*Il direttore generale:* LA TORRE

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**07A03036**

---

DECRETO 22 marzo 2007.

**Iscrizione di alcune varietà di foraggere nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 2 marzo 2007, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

**Foraggere graminacee e leguminose**

| *Codice SIAN* | *Specie* | *Varietà* | *Ploidia* | *Responsabile conservazione in purezza* |
|---|---|---|---|---|
| 9896 | Erba mazzolina | Daccar | T | S.A. Carneau - F |
| 9982 | Festuca arundinacea | Grasslands Advance | P | Grassland Technology Ltd. - NZL |
| 9990 | Festulolium | Matrix | D | Cropmark Seeds Ltd - NZ |
| 9984 | Loglio perenne | Commando | D | Grasslanz Technology Ltd |
| 9983 | Loglio perenne | Grasslands Samson | D | Grasslanz Technology Ltd |
| 10000 | Loglio westervoldico | Giada | D | Compagnia Generale Servizi |
| 9998 | Loglio d'Italia | Barsiega | T | Barenbrug Holland B.V. - NL |
| 9999 | Loglio d'Italia | Faraone | T | Compagnia Generale Servizi |
| 9987 | Loglio d'Italia | Grasslands Bill | T | Grasslanz Technology Ltd |
| 9880 | Loglio d'Italia | Ricar | D | |
| 9989 | Loglio d'Italia | Grasslands Warrior | D | Grasslanz Technology Ltd |
| 9985 | Loglio ibrido | Grasslands Sterling | T | Grasslanz Technology Ltd |
| 9986 | Loglio ibrido | Grasslands Supreme | D | Grasslanz Technology Ltd |
| 10441 | Erba medica | Durango | ------ | Northstar Seed Ltd |
| 10440 | Erba medica | Key II | ------ | Northstar Seed Ltd |
| 10434 | Erba medica | **PR56S82** | ------ | Pioneer Hi- Bred Int. Inc. – USA e Pioneer Hi-Bred Italia srl – Malagnino (CR) |
| 10435 | Erba medica | **PR57Q75** | ------ | Pioneer Hi- Bred Int. Inc. – USA e Pioneer Hi-Bred Italia srl – Malagnino (CR) |
| 10462 | Erba medica | **PR59N59** | ------ | Pioneer Hi- Bred Int. Inc. – USA e Pioneer Hi-Bred Italia srl – Malagnino (CR) |
| 10459 | Erba medica | Meseta | ------ | Call West Seed - USA |
| 10458 | Erba medica | Sabrina | ------ | Bernini Affro – Fidenza (PR) |
| 10461 | Erba medica | Scaligera | ------ | Guerresi Corrado & C. snc – Valeggio sul Mincio (VR) |
| 10460 | Erba medica | Dimitra | ------ | Az. Agr. "Due Sassi" – (PR) |
| 10481 | Ginestrino | Norton | ------ | Michel Obtention - F |
| 9322 | Ginestrino | Cruz del Sur | ------ | Genetseed S.A.- UY |
| 10484 | Pisello da foraggio | Jovial | ------ | Laboulet Semences - F |
| 10485 | Trifoglio pratense | Grasslands Sensation | D | Grasslanz Technology Ltd |

Foraggere graminacee ad uso non foraggero

| *Codice SIAN* | *Specie* | *Varietà* | *Ploidia* | *Responsabile conservazione in purezza* |
|---|---|---|---|---|
| 9897 | Agrostide stolonifera | Bengal | T | Barenbrug Research Wolfheze - NL |
| 9992 | Agrostide stolonifera | Declaration | T | Lebanon Turf - USA |
| 9898 | Agrostide stolonifera | Independence I | T | Lebanon Turf - USA |
| 9996 | Agrostide stolonifera | Seaside II | T | Pure Seed Testing Inc. - USA |
| 9888 | Festuca arundinacea | Palladio | P | Barenbrug Research Wolfheze - NL |
| 9974 | Festuca arundinacea | Centurion | P | Seed Research of Oregon - USA |
| 9979 | Festuca arundinacea | Greenkeeper Waf | P | The Scotts Company. - USA |
| 9976 | Festuca arundinacea | Appian | P | Seed Research of Oregon - USA |
| 10563 | Festuca arundinacea | Tar Hell II | P | Pure Seed Testing Inc. - USA |
| 9887 | Festuca rossa | Galahad | P | DLF Trifolium - DK |
| 10564 | Festuca rossa | Seabreeze GT | P | Pure Seed Testing Inc. - USA |
| 10565 | Fienarola dei prati | Full Moon | ----- | Pure Seed Testing Inc. - USA |
| 9975 | Fienarola dei prati | Comet | ----- | Seed Research of Oregon - USA |
| 9884 | Loglio perenne | Tophat 2 | D | DLF Trifolium - DK |
| 9882 | Loglio perenne | Rokade | D | DLF Trifolium - DK |
| 9883 | Loglio perenne | Rosemary | D | DLF Trifolium - DK |
| 9981 | Loglio perenne | Inspire | D | The Scotts Company. - USA |
| 9980 | Loglio perenne | Marquez | D | The Scotts Company. - USA |
| 10566 | Loglio perenne | Silver Dollar | D | Pure Seed Testing Inc. - USA |
| 9978 | Loglio perenne | Rapier | D | Seed Research of Oregon - USA |
| 9422 | Gramigna | Gobi | ----- | Semillas Fito - E |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

*Il direttore generale:* LA TORRE

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 4 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**07A03125**

DECRETO 22 marzo 2007.

**Reiscrizione delle varietà Festuca arundinacea ed Erba medica nei registri delle varietà di specie agrarie.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'affività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visti i propri decreti con i quali sono stati cancellati le varietà indicate nel dispositivo per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione;

Viste le domande avanzate dagli interessati volte ad ottenere una nuova iscrizione, delle varietà indicate nel dispositivo, nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 2 marzo 2007, ha espresso parere favorevole al reinserimento nel relativo registro nazionale delle varietà di specie agrarie;

Ritenuto che non sussistano più motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le varietà sotto elencate, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, già iscritte nei registri delle varietà di specie agrarie e successivamente cancellate, sono nuovamente iscritte negli stessi registri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della medesima nuova iscrizione:

Festuca arundinacea

| *Codice SIAN* | *Varietà* | *Ploidia* | *Responsabile conservazione in purezza* |
|---|---|---|---|
| 3931 | Scoperta | P | Guerresi Corrado & C. – Custoza (VR) |

Erba medica

| *Codice SIAN* | *Varietà* | *Responsabile conservazione in purezza* |
|---|---|---|
| 3196 | Lobo | Dairyland Seed Co. - USA |
| 3877 | Protea | Abi Alfalfa Inc. - USA |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

*Il direttore generale:* LA TORRE

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 4 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**07A03126**

DECRETO 22 marzo 2007.

**Iscrizione di alcune varietà di girasole nei registri delle varietà dei prodotti sementieri.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 2 marzo 2007, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di specie agrarie indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

*Girasole*

| Codice Sian | Varietà | Tipo | Responsabile conservazione in purezza |
|---|---|---|---|
| 10550 | Storia CS | HS | Caussade Semences - F |
| 10552 | Damia CS | HS | Caussade Semences - F |
| 10553 | Evolia CS | HS | Caussade Semences - F |
| 10526 | ES Authentic | HS | Euralis Semences - F |
| 10525 | ES Erika | HS | Euralis Semences - F |
| 10524 | ES Rosa | HS | Euralis Semences - F |
| 10523 | ES Electra | HS | Euralis Semences - F |
| 10521 | ES Whisky | HS | Euralis Semences - F |
| 10519 | ES Brandy | HS | Euralis Semences - F |
| 10516 | ES Alminar | HS | Euralis Semences - F |
| 10515 | ES Aleppo | HS | Euralis Semences - F |
| 10514 | ES Symbolic | HS | Euralis Semences - F |
| 10513 | ES Zancara | HS | Euralis Semences - F |
| 10549 | ES Aurelia | HS | Euralis Semences - F |
| 10496 | Sultim | HS | Pannar Ltd - UK |
| 10495 | Sillouet | HS | Pannar Ltd - UK |
| 10510 | Methasol | HS | KWS Italia (FC) e KWS Saat AG - D |
| 10512 | Saporo | HS | KWS Italia (FC) e KWS Saat AG - D |
| 10540 | LG5424 | HS | Limagrain Verneuil Holding S.A. - F |
| 10539 | LG5448 | HS | Limagrain Verneuil Holding S.A. - F |
| 10538 | LG5464 | HS | Limagrain Verneuil Holding S.A. - F |
| 10537 | LG5572 | HS | Limagrain Verneuil Holding S.A. - F |
| 10536 | LG5668 | HS | Limagrain Verneuil Holding S.A. - F |
| 10534 | LG5540 | HS | Limagrain Verneuil Holding S.A. - F |
| 10532 | LG5560 | HS | Limagrain Verneuil Holding S.A. - F |
| 10531 | Palmira | HS | Limagrain Verneuil Holding S.A. - F |
| 10528 | LG565H0 | HS | Limagrain Verneuil Holding S.A. - F |
| 10527 | LG5642 | HS | Limagrain Verneuil Holding S.A. - F |

| Codice Sian | Varietà | Tipo | Responsabile conservazione in purezza |
|---|---|---|---|
| 10533 | LG5672H0 | HS | Limagrain Verneuil Holding S.A. - F |
| 10556 | MAS 92B | HS | Maisadour Semences - F |
| 10557 | MAS 91OL | HS | Maisadour Semences - F |
| 10559 | MAS 97OL | HS | Maisadour Semences - F |
| 10555 | Calida | HS | Maisadour Semences - F |
| 10558 | MAS 94C | HS | Maisadour Semences - F |
| 10546 | Nutrasol | HS | Monsanto Technology Llc. (USA) e Monsanto Agricoltura Italia (LO) |
| 10548 | Flexisol CL | HS | Monsanto Technology Llc. (USA) e Monsanto Agricoltura Italia (LO) |
| 10547 | Kingly | HS | Monsanto Technology Llc. (USA) e Monsanto Agricoltura Italia (LO) |
| 10502 | Olimax | HS | Apex Agri snc - F |
| 10497 | Leone | HS | Institute of Field and Vegetable Crops - YU |
| 10498 | Olinka | HS | Institute of Field and Vegetable Crops - YU |
| 10500 | Orosol | HS | Institute of Field and Vegetable Crops - YU |
| 10543 | Heliabest | HS | RAGT 2N sas - F |
| 10544 | Lolla | HS | RAGT 2N sas - F |
| 10542 | Iolline | HS | RAGT 2N sas - F |
| 10494 | PR63A86 | HS | Pioneer Genetique sarl - F e Pioneer Hi.Bred Italia (CR) |
| 10493 | PR64A89 | HS | Pioneer Genetique sarl - F e Pioneer Hi.Bred Italia (CR) |
| 10490 | PR63A96 | HS | Pioneer Genetique sarl - F e Pioneer Hi.Bred Italia (CR) |
| 10489 | PR64H32 | HS | Pioneer Genetique sarl - F e Pioneer Hi.Bred Italia (CR) |
| 10488 | PR64H31 | HS | Pioneer Genetique sarl - F e Pioneer Hi.Bred Italia (CR) |
| 9855 | Actual | HS | Apex Sarl - F |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

*Il direttore generale:* LA TORRE

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**07A03127**

DECRETO 22 marzo 2007.

**Variazione del responsabile della conservazione in purezza di alcune varietà di specie agricole.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971 nella riunione del 2 marzo 2007 ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei registri;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

| Codice SIAN | Specie | Varietà | Vecchio responsabile | Nuovo responsabile |
|---|---|---|---|---|
| 5796 | Trifoglio violetto | Aiace | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 3874 | Lupinella | Ambra | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 85 | Loglio d'Italia | Attila | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 5746 | Erba medica | Blue Moon | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 3891 | Sulla | Carmen | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 6133 | Loglio d'Italia | Cebios | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 5323 | Trifoglio persico | Celtico | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 3890 | Trifoglio persico | Ciro | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 84 | Loglio d'Italia | Devis | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 3908 | Ginestrino | Fabio | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 3186 | Erba medica | Giulia | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 3223 | Loglio perenne | Igor | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 541 | Veccia | Josè | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 5324 | Trifoglio alessandrino | Marmilla | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 360 | Loglio d'Italia | Medoacus | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 365 | Loglio d'Italia | Nibbio | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 6131 | Erba medica | Paola | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 513 | Trifoglio violetto | Perseo | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 3936 | Erba medica | Premariacco | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 131 | Trifoglio incarnato | Red | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 341 | Festuca arundinacea | Samantha | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 2220 | Trifoglio incarnato | Santantonio | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |
| 3946 | Trifoglio alessandrino | Tigri | C.M.G.P.A. - Tombolo | Gabriele Cozzi - Teramo |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

*Il direttore generale:* LA TORRE

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**07A03128**

DECRETO 22 marzo 2007.

**Iscrizione di alcune varietà di specie di piante ortive nei relativi registri nazionali.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 2 marzo 2007 ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nei relativi registri, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, sono iscritte, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima, nei registri delle varietà di specie di piante ortive le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard»:

| Specie | Codice SIAN | Denominazione della varietà | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|---|
| Anguria o cocomero | 2795 | Brera | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Anguria o cocomero | 2796 | Ninfea | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Anguria o cocomero | 2794 | Talete | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Finocchio | 2749 | Zaffiro | Olter S.r.l. - Asti |
| Indivia riccia | 2730 | Capriccio | La Semiorto Sementi S.r.l. - Lavorate di Sarno (Salerno) |
| Indivia riccia | 2765 | Kimberly | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Indivia scarola | 2766 | Dafne | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Lattuga | 2805 | Fiamma | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Lattuga | 2804 | Miranda | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Lattuga | 2767 | Morena | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Lattuga | 2750 | Naturel | Olter S.r.l. - Asti |
| Lattuga | 2806 | Scenic | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Melanzana | 2803 | Pandea | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Melone | 2802 | Emerson | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Melone | 2772 | Estivo | Lamboseeds S.r.l. - Crespellano (Bologna) |
| Peperone | 2786 | Chiokiera | La Semiorto Sementi S.r.l. - Lavorate di Sarno (Salerno) |

| Specie | Codice SIAN | Denominazione della varietà | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|---|
| Peperone | 2784 | Giappo | La Semiorto Sementi S.r.l. - Lavorate di Sarno (Salerno) |
| Peperone | 2801 | Norton | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Peperone | 2783 | Papecchia | La Semiorto Sementi S.r.l. - Lavorate di Sarno (Salerno) |
| Pisello a grano rotondo | 2770 | Uncino | Pagano Costantino & F.lli S.r.l. - Scafati (Salerno) |
| Pomodoro | 2832 | Allflesh 1110 | Peotec Seeds S.r.l. - Parma |
| Pomodoro | 2778 | Ambizioso | Blumen S.r.l. - San Pietro in Cerro (Piacenza) |
| Pomodoro | 2791 | Bit | S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì-Cesena) |
| Pomodoro | 2776 | Bottonrosso | Lamboseeds S.r.l. - Crespellano (Bologna) |
| Pomodoro | 2773 | Briscola | Lamboseeds S.r.l. - Crespellano (Bologna) |
| Pomodoro | 2790 | Console | S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì-Cesena) |
| Pomodoro | 2815 | Contact | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Pomodoro | 2811 | Copernico | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Pomodoro | 2780 | Costiera | Blumen S.r.l. - San Pietro in Cerro (Piacenza) |
| Pomodoro | 2777 | Datter | Blumen S.r.l. - San Pietro in Cerro (Piacenza) |
| Pomodoro | 2812 | Defender | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Pomodoro | 2816 | Harold | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Pomodoro | 2830 | Hysioux | Peotec Seeds S.r.l. - Parma |
| Pomodoro | 2814 | Joel | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Pomodoro | 2788 | Kallymero | S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì-Cesena) |
| Pomodoro | 2779 | Kokò | Blumen S.r.l. - San Pietro in Cerro (Piacenza) |
| Pomodoro | 2807 | Link | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Pomodoro | 2774 | Lulù | Lamboseeds S.r.l. - Crespellano (Bologna) |
| Pomodoro | 2792 | Martin | S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì-Cesena) |
| Pomodoro | 2775 | Meraviglia | Lamboseeds S.r.l. - Crespellano (Bologna) |
| Pomodoro | 2813 | Ovidio | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Pomodoro | 2715 | Perbruzzo | Blumen S.r.l. - San Pietro in Cerro (Piacenza) |
| Pomodoro | 2809 | Prado | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Pomodoro | 2818 | Pressing | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Pomodoro | 2810 | Quorum | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Pomodoro | 2834 | Randy | Peotec Seeds S.r.l. - Parma |
| Pomodoro | 2817 | Regent | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Pomodoro | 2831 | Revenge AF | Peotec Seeds S.r.l. - Parma |
| Pomodoro | 2829 | Ris 8 | Peotec Seeds S.r.l. - Parma |
| Pomodoro | 2793 | Terranova | ISI Sementi S.p.a. - Fidenza (Parma) |
| Pomodoro | 2833 | Tomyred | Peotec Seeds S.r.l. - Parma |
| Pomodoro | 2789 | Type | S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì-Cesena) |
| Pomodoro | 2787 | Verdinio | S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (Forlì-Cesena) |
| Zucchino | 2837 | Setino | Olter S.r.l. - Asti |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

*Il direttore generale:* LA TORRE

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**07A03131**

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 21 novembre 2006.

**Aggiornamenti, relativi all'anno 2007, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE INFRASTRUTTURE DELLA
NAVIGAZIONE MARITTIMA E INTERNA

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento delle misure dei canoni annui per l'anno 2006;

Visto l'art. 04, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il quale dispone che i canoni annui sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso;

Vista la deliberazione n. 153/97, con la quale la Sezione del controllo della Corte dei conti, nell'adunanza del 23 ottobre 1997, ha ritenuto che la misura minima di canone, prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, debba essere rivalutata annualmente;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale n. 342 del 5 agosto 1998, attuativo dell'art. 03, comma i della legge 4 dicembre 1993, n. 494, il quale prevede che i canoni per le concessioni ad uso turistico e ricreativo sono aggiornati annualmente con le modalità indicate dall'art. 04, comma 1, della legge n. 494/1993;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale n. 343 del 30 luglio 1998, attuativo dell'art. 10, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede che i canoni per le concessioni relative alle strutture della nautica da diporto sono aggiornati annualmente con decreto del direttore generale della direzione generale del demanio marittimo e dei porti (direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna) sulla base degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso riferiti al mese di settembre di ogni anno;

Visto che il suddetto ISTAT con nota n. 3742 in data 17 novembre 2006, riscontrando l'apposita richiesta di questa Amministrazione, ha comunicato, per il periodo settembre 2005/2006, «gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (+2,0%)» nonché «gli indici dei prezzi dei prodotti industriali (+5,5%)» al posto dei prezzi praticati dai grossisti;

Visto che la media dei suddetti indici, per il periodo - settembre 2005/2006, ultimo mese utile per applicare l'adeguamento dal 1° gennaio 2007 è pari a +3,75%;

Decreta:

1. Le misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornate, per l'anno 2007, applicando l'aumento del tre virgola settantacinque per cento alle misure unitarie dei canoni determinati per il 2006.

2. Le misure unitarie così aggiornate costituiscono la base di calcolo per la determinazione del canone da applicare alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2007.

3. La medesima percentuale si applica alle concessioni in vigore ancorché rilasciate precedentemente al 1° gennaio 2007.

4. La misura minima di canone di € 303,54 prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, è elevata ad € 314,93 a decorrere dal 1° gennaio 2007.

5. La misura minima di canone di € 182,24 prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, è elevata ad € 189,07 a decorrere dal 1° gennaio 2007.

6. Si applica la misura minima di € 314,93 ovvero di € 189,07, nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342, alle concessioni per le quali la misura annua, determinata secondo i precedenti commi, dovesse risultare inferiore al citato limite minimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 novembre 2006

*Il direttore generale:* CALIENDO

*Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2007*
*Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 134.*

**07A03034**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 marzo 2007.

**Revoca della disposizione 25 ottobre 2002, relativa alla autorizzazione alla società «Centro assistenza imprese Coldiretti Toscana S.r.l.», in Firenze, all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone

la revoca del provvedimento n. 36399/2002 del 25 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 2002, con il quale la società «Centro assistenza imprese Coldiretti Toscana» s.r.l., con sede in Firenze, via Villa Demidoff n. 64/D, codice fiscale e partita I.V.A. 04946460484, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

*Motivazione.*

Con nota prot. 024/2006 del 18 gennaio 2007 la società «C.A.I.C.T. Centro assistenza imprese Coldiretti Toscana» ha trasmesso estratto del verbale della seduta del consiglio d'amministrazione in data 7 dicembre 2006, dal quale risulta, fra l'altro, la delibera di cessazione dell'attività CAF Imprese a far data dal 31 dicembre 2006, con mandato di procedere agli adempimenti necessari per la cancellazione dall'Albo C.A.F.

In data 12 gennaio 2007 è stata comunicata l'avvenuta cessazione all'Ufficio dell'Agenzia entrate di Firenze 3.

In data 17 gennaio 2007 è stata presentata la relativa pratica per il deposito alla C.C.I.A.A. di Firenze con avviso di ricevimento telematico n. T22045-M0711K0203 - FDS5.

Il Centro di assistenza imprese Coldiretti Toscana s.r.l. è stato iscritto al n. 144 dell'albo dei Centri di assistenza fiscale per le imprese.

Copia del presente atto viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale servizi ai contribuenti - Settore servizi ai contribuenti ed agli intermediari - Ufficio assistenza agli intermediari, per la cancellazione dall'Albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società interessata.

Ai fini della pubblicità, così come previsto per l'atto di autorizzazione, dall'art. 7, comma 4, del decreto Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Riferimenti normativi.*

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 66;

regolamento d'amministrazione, articoli 4 e 7, comma 1.

*Disposizioni in materia di assistenza fiscale.*

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Firenze, 27 marzo 2007

*Il direttore regionale:* PIRANI

**07A03055**

## COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 8 marzo 2007.

**Trasporto pubblico locale - Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale dipendente dalla azienda Trambus S.p.a. di Roma (pos. n. 22426).** (Deliberazione n. 07/119).

LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario Giovanni Di Cagno, delegato per il settore,

Premesso:

1. Che, in data 2 marzo 2005, la Trambus S.p.a. di Roma e la Segreteria territoriale del SULT di Roma e Lazio hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda;

2. Che, in data 15 settembre 2005, la Commissione di garanzia ha auspicato il raggiungimento di un'intesa condivisa da tutte le organizzazioni sindacali presenti in azienda;

3. Che, lungi dal pervenire ad un'unica intesa largamente condivisa, in data 13 ottobre 2005 la Trambus S.p.a. ha sottoscritto con le Segreterie territoriali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, FAISA-CISAL e UGL di Roma e Lazio un nuovo accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda;

4. Che nei distinti accordi raggiunti da Trambus in date differenti con le organizzazioni sindacali rappresentative dei propri dipendenti, le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono regolate in maniera non uniforme;

5. Che, segnatamente, mentre l'articolazione delle fasce di garanzia di cui all'art. 11, lettera *b)*, della regolamentazione provvisoria risulta identica in entrambi gli accordi, differente risulta la disciplina volta ad assicurare «la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero», giusta la previsione della lettera *c)*, della norma predetta;

6. Che, inoltre, nell'accordo del 13 ottobre 2005 si conviene l'esclusione dallo sciopero dei servizi di trasporto specializzati per gli studenti delle scuole materne ed elementari e per i disabili, previsione assente dall'accordo 2 marzo 2005;

7. Che, avendo la Trambus S.p.a. sottoscritto con le organizzazioni sindacali due diversi e in parte contrastanti accordi sulla disciplina delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero, la Commissione, con delibera n. 06/350 del 28 giugno 2006 ha ritenuto di non poter procedere alla valutazione di idoneità degli stessi ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990 e seguenti modifiche;

8. Che, conseguentemente, la Commissione è tornata a sollecitare il raggiungimento di un accordo tra le parti nel corso dell'audizione tenutasi in data 24 ottobre 2006;

9. Che in detta sede le parti hanno confermato il proprio dissenso circa i tempi di presenza in servizio del personale necessari ad assicurare la pronta riattivazione del servizio a termine dello sciopero, e dunque l'erogazione del servizio completo nelle fasce di garanzia;

10. Che, con successiva nota del 27 novembre 2006, la Trambus ha comunicato alla Commissione di non essere riuscita a raggiungere un unico accordo con tutte le organizzazioni sindacali presenti in azienda;

11. Che nulla hanno comunicato le organizzazioni sindacali presenti all'audizione del 24 ottobre 2006;

12. Che, in mancanza di accordo fra le parti, la Commissione deve deliberare, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990 e seguenti modifiche, una provvisoria regolamentazione delle prestazioni indispensabili volta, nel caso di specie, a contemperare il diritto di sciopero con il diritto alla mobilità dei cittadini utenti;

13. Che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990 e seguenti modifiche, nella seduta del 18 gennaio 2007, la Commissione di garanzia ha formulato una proposta di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale dipendente dall'azienda Trambus S.p.a. di Roma;

Premesso altresì:

14. Che la Commissione di garanzia ha chiesto alle parti di pronunciarsi sul contenuto della predetta proposta entro quindici giorni dalla notifica della stessa;

15. Che, con nota del 29 gennaio 2007, le organizzazioni sindacali FILT, FIT, UILT e UGL Autoferrotranvieri di Roma e Lazio hanno ribadito la validità dell'accordo da esse sottoscritto con la società Trambus in data 13 ottobre 2005;

16. Che, con nota del 2 febbraio 2007, l'organizzazione sindacale FAISA-CISAL, pur ribadendo l'idoneità dell'accordo da essa sottoscritto in data 13 ottobre 2005 ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza, si è dichiarata disponibile a pervenire a un nuovo accordo con l'azienda sulla base della proposta formulata dalla Commissione di garanzia;

17. Che, con nota del 9 febbraio 2007, l'organizzazione sindacale SdL ha comunicato la propria «disponibilità a confrontarsi nel merito della proposta» della Commissione di garanzia;

18. Che, con nota del 9 febbraio 2007, l'azienda Trambus ha comunicato di non aver osservazioni da formulare sul contenuto della proposta di provvisoria regolamentazione;

Premesso ancora:

19. Che, con nota del 23 gennaio 2007, la Commissione di garanzia ha chiesto alle associazioni degli utenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di pronunciarsi sul contenuto della proposta di regolamentazione provvisoria, assegnando loro un termine di quindici giorni dalla ricezione della stessa;

20. Che, nel rispetto del predetto termine, è pervenuto il parere favorevole dell'ADOC;

21. Che successivamente la Commissione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990 e seguenti modifiche ha convocato le parti in apposita audizione, anche al fine di verificare la possibilità di un nuovo accordo unitario, sulla base della proposta formulata;

22. Che l'audizione si è svolta in data 21 febbraio 2007;

23. Che nel corso della stessa la Commissione ha constatato ancora una volta l'indisponibilità di alcune delle organizzazioni sindacali al raggiungimento di un nuovo accordo con l'azienda, sostitutivo degli accordi precedentemente sottoscritti;

Considerato:

1. Che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, legge n. 146/1990, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari costituiscono servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla libertà di circolazione;

2. Che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato la predetta legge n. 146/1990, si è resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, che devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge;

3. Che, in data 31 gennaio 2002, è stata adottata la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 23 marzo 2002, n. 70), che demanda ad accordi tra le parti a livello aziendale la definizione della collocazione oraria delle fasce di garanzia del servizio completo (art. 11, lettera *b*) nonché le altre modalità di garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 16);

4. Che, in mancanza di accordo tra le parti, la Commissione può deliberare una provvisoria regolamentazione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990 e seguenti modifiche;

Considerato in particolare:

5. Che nei distinti accordi sottoscritti fra l'azienda e le organizzazioni sindacali in data 2 marzo 2005 e 13 ottobre 2005, risultavano differentemente disciplinati i tempi di ripresa del servizio al termine dello sciopero, con conseguente confusione, tra l'altro, circa le modalità di erogazione del servizio completo nelle fasce orarie di garanzia;

6. Che la Commissione ha ritenuto che, ai fini del più efficace contemperamento tra i diritti dei lavoratori e quelli dei cittadini-utenti, fossero da evitare situazioni di incertezza e confusione circa le modalità di erogazione del servizio al termine dello sciopero e nelle fasce di garanzia;

7. Che la mancata dichiarazione di idoneità di entrambi gli accordi del 2 marzo 2005 e del 13 ottobre 2005 ha determinato una situazione di vuoto normativo che, nella constatata impossibilità di raggiungimento di un nuovo accordo, rende necessaria la definizione da parte della Commissione di garanzia, nelle forme di legge, delle prestazioni indispensabili da assicurarsi in occasione di sciopero presso l'azienda Trambus S.p.a. di Roma;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'approvazione della seguente regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale dipendente dalla azienda Trambus S.p.a. di Roma.

Art. 1.

*Fasce di garanzia*

Deve essere garantito il servizio completo entro le seguenti fasce orarie:

*a)* prima fascia: dall'inizio del servizio sino alle ore 8,30;

*b)* seconda fascia: dalle ore 17 alle ore 20.

Art. 2.

*Presenza in servizio*

1. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere il regolare svolgimento del servizio normalmente programmato all'interno delle fasce garantite e la pronta riattivazione dello stesso al termine dello sciopero.

2. A tale scopo, il personale di guida dovrà prendere servizio venticinque minuti prima dell'inizio delle fasce.

3. Le corse iniziate prima dell'inizio dello sciopero dovranno essere portate a termine.

Art. 3.

*Servizi sensibili*

Devono essere comunque assicurati i servizi di trasporto specializzati per gli alunni della scuola materna ed elementare, nonché per i disabili.

Art. 4.

*Scioperi di 24 ore*

In caso di sciopero di 24 ore, il turno di lavoro a cavaliere delle ore 0:00 del giorno di inizio dello sciopero dovrà comunque essere terminato; il turno di lavoro a cavaliere delle ore 24:00 del giorno dello sciopero sarà considerato all'interno del periodo di astensione lavorativa.

Art. 5.

*Informazione all'utenza*

L'azienda deve provvedere a fornire idonea e tempestiva informazione all'utenza, anche mediante pubblicazione sul proprio sito Internet, circa la proclamazione di uno sciopero, nonché circa le fasce di garanzia previste e i servizi comunque assicurati in occasione di sciopero.

Art. 6.

*Regolamento di servizio*

1. Per ciò che concerne le modalità di garanzia delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 16 della regolamentazione provvisoria del 31 gennaio 2002 (delibera CGS n. 02/13) non disciplinate dalla presente proposta di regolamentazione provvisoria aziendale, resta fermo l'obbligo per le parti di concordare apposito «regolamento di servizio».

2. In caso di mancato accordo, e comunque sino al raggiungimento dello stesso, l'azienda è comunque tenuta a emanare il regolamento di servizio predetto.

Dispone

la trasmissione della presente delibera all'azienda Trambus S.p.a. di Roma e alle organizzazioni sindacali presenti in azienda, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei trasporti e al Prefetto di Roma, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione.

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2007

*Il presidente:* MARTONE

**07A03064**

DELIBERAZIONE 22 marzo 2007.

**Trasporto pubblico locale - Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale dipendente dalla azienda Circumvesuviana S.r.l. di Napoli (pos. n. 19102).** (Deliberazione n. 07/156).

LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario Giovanni Di Cagno, delegato per il settore,

Premesso:

1. Che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, legge n. 146/1990, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari costituiscono servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla libertà di circolazione;

2. Che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83 del 2000, che ha modificato ed integrato la predetta legge n. 146/1990, si è resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, che devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge;

3. Che, in data 31 gennaio 2002, è stata adottata la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale (deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 23 marzo 2002, n. 70), che demanda ad accordi tra le parti a livello aziendale la definizione della collocazione oraria delle fasce di garanzia del servizio completo (art. 11, lettera *b*) nonché le altre modalità di garanzia delle prestazioni indispensabili (art. 16);

4. Che la Circumvesuviana S.r.l. di Napoli e le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori dalla stessa dipendenti, benché più volte sollecitate in tal senso da questa Commissione di garanzia, anche nel corso di apposite audizioni, non hanno raggiunto alcun accordo a livello aziendale;

5. Che, in mancanza di accordo tra le parti, la Commissione è tenuta a deliberare una provvisoria regolamentazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990 e successive modificazioni;

6. Che la fissazione di una specifica disciplina aziendale è necessaria per assicurare agli utenti dell'azienda Circumvesuviana S.r.l. certezza delle regole poste a garanzia delle prestazioni indispensabili in occasione di sciopero;

Premesso altresì:

7. Che con delibera n. 07/13 dell'11 gennaio 2007 la Commissione di garanzia ha formulato una proposta di regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale dipendente dall'azienda Circumvesuviana S.r.l. di Napoli;

8. Che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, legge n. 146/1990 e seguenti modifiche, la Commissione ha sottoposto alle parti la propria proposta, invitandole a pronunciarsi in merito;

9. Che detta proposta è stata inviata, altresì, alle associazioni degli utenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

10. Che l'ADOC e l'Unione nazionale consumatori, con note rispettivamente del 2 e del 6 febbraio 2007, hanno espresso parere favorevole rispetto alla proposta di cui sopra;

11. Che con nota del 26 gennaio 2007 l'O.S. ORSA ha espresso rilievi critici sulla proposta formulata dalla Commissione e avanzato propria proposta;

12. Che con nota del 2 febbraio 2007 l'azienda Circumvesuviana, pur ritenendo positiva la proposta della Commissione, ha formulato alcune richieste di integrazione;

13. Che la Commissione ha disposto l'audizione delle parti per la data del 7 marzo 2007;

14. Che nel corso dell'audizione le organizzazioni sindacali presenti hanno depositato un documento unitario nel quale vengono formulate le proposte di parte sindacale, mentre l'azienda ha ribadito la propria richiesta di integrazione della proposta della Commissione, depositando apposito documento;

Premesso infine:

15. Che le parti, pur non essendo riuscite a raggiungere un complessivo accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da assicurare in occasione di sciopero, hanno tuttavia mostrato — nel corso delle audizioni tenutesi presso questa Commissione, oltreché con i propri comportamenti — di non dissentire sostanzialmente circa l'articolazione delle fasce orarie di garanzia;

16. Che, viceversa, le parti hanno mostrato di dissentire circa:

*a)* i tempi di presenza in servizio del personale, necessari ad assicurare l'erogazione del servizio completo nelle fasce di garanzia;

*b)* il numero di unità di personale da impiegare nelle fasce orarie di garanzia;

*c)* la retribuzione spettante ai lavoratori relativamente sia all'attività prestata nelle fasce di garanzia, sia ai periodi necessari agli spostamenti da/per il posto di lavoro;

*d)* la concreta articolazione dei turni di servizio in occasione di sciopero, e la possibilità per l'azienda di disporre cambiamenti dei turni ordinari;

17. Che la presente regolamentazione provvisoria affronta i problemi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente capo, dettando la disciplina necessaria a garantire che, in occasione di sciopero, nelle fasce di garanzia venga effettivamente assicurato agli utenti l'ordinario servizio completo;

18. Che, stante quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990 e seguenti modifiche, la questione di cui al precedente capo 16, lettera *c)*, non può formare oggetto della regolamentazione provvisoria, fermo restando che la corresponsione dell'intera retribuzione al personale normalmente in servizio nel periodo temporale ricompreso all'interno delle fasce di garanzia, nonché al personale comandato in servizio prima dell'inizio di dette fasce al fine di assicurare l'erogazione del servizio completo, rappresenta un dovere dell'azienda derivante dai principi generali che regolano il contratto di lavoro; ugualmente, in ordine al problema di cui al capo 16, lettera *d)*, nulla può dire la regolamentazione provvisoria;

Delibera

ai sensi art. 13, comma 1, lettera *a)*, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'approvazione della seguente regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero del personale dipendente dalla azienda Circumvesuviana S.r.l. di Napoli:

Art. 1.

*Fasce di garanzia*

1. Deve essere garantito l'ordinario servizio completo entro le seguenti fasce orarie:

*a)* ferrovia: ore 6,18 - 8,02; ore 13,18 - 17,32;

*b)* autolinee: ore 6,20 - 8,15; ore 13,30 - 17,35;

*c)* funivia: le prime tre ore e le ultime tre ore di esercizio.

2. Le corse automobilistiche e ferroviarie che sono avviate prima dell'inizio dello sciopero, nonché nelle fasce di cui sopra, devono essere portate a termine sino ai rispettivi capilinea, garantendo il servizio completo (compresa la salita e la discesa passeggeri) normalmente previsto.

3. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere il regolare svolgimento del servizio normalmente programmato all'interno delle fasce garantite e la pronta riattivazione dello stesso al termine dello sciopero.

4. Al fine di assicurare l'erogazione del servizio completo, nelle fasce orarie di garanzia deve essere mantenuto in servizio tutto il personale normalmente impiegato nei corrispondenti orari nelle giornate non interessate da sciopero.

Art. 2.

*Presenza in servizio*

Allo scopo di assicurare l'effettuazione di tutte le corse comprese nelle fasce di garanzia, il personale dovrà essere presente in servizio secondo le seguenti modalità:

*a)* ferrovia:

1) il personale di scorta e di trazione, gli addetti al DCO, il personale di stazione, il personale addetto alle operazioni di manovra e il personale di manutenzione collegato all'esercizio, deve essere presente quaranta minuti prima della partenza della prima corsa prevista nelle fasce di garanzia;

2) il personale addetto alla gestione del personale di scorta, trazione, stazione, fermate, passaggi a livello e materiale rotabile, deve essere presente sessanta minuti prima dell'inizio delle fasce;

3) il personale addetto ai passaggi a livello deve essere presente per tutta la durata delle fasce sino al passaggio/arrivo dell'ultimo treno partito prima dell'inizio dello sciopero;

4) il personale addetto al DCTE deve garantire l'arrivo a destinazione di tutti i treni partiti prima dell'inizio dello sciopero; inoltre, al fine di garantire l'alimentazione della linea, deve essere presente sessanta minuti prima dell'inizio delle fasce;

*b)* autolinee:

1) il personale di condotta titolare di un turno di guida deve presentarsi in deposito in anticipo rispetto all'inizio delle corse, effettuando anche eventuali spostamenti di autobus. Detto anticipo deve essere comunque tale da garantire l'erogazione del normale servizio completo nelle fasce di garanzia, e verrà fissato per i singoli depositi dal regolamento di cui al successivo art. 3. Al rientro in deposito, su indicazione del capo operatori, il personale indicato deve provvedere alla sistemazione dell'autobus;

2) il personale addetto alla gestione del personale di movimento deve essere presente in servizio sessanta minuti prima dell'inizio delle fasce di garanzia e deve garantire la presenza per la durata delle fasce di garanzia;

3) il personale addetto alle manovre deve assicurare la presenza in servizio per la durata delle fasce di garanzia e fino all'arrivo dell'ultimo autobus;

4) il capo operatori del personale di manutenzione (reparto depositi) deve assicurare la presenza in servizio per la durata delle fasce di garanzia e fino all'arrivo dell'ultimo autobus;

*c)* funivia:

1) il personale addetto alla funivia deve presentarsi in servizio trenta minuti prima della partenza della prima corsa prevista nelle fasce di garanzia.

Art. 3.

*Regolamento di servizio*

1. Per ciò che concerne le modalità operative del servizio a garanzia dell'effettività delle prestazioni indispensabili, di cui all'art. 16 della regolamentazione provvisoria del 31 gennaio 2002 (delibera CGS n. 02/13), non disciplinate dalla presente regolamentazione provvisoria aziendale, resta fermo l'obbligo per le parti di concordare apposito «regolamento di servizio».

2. In caso di mancato accordo, e comunque sino al raggiungimento dello stesso, l'azienda è tenuta a emanare il regolamento di servizio predetto.

3. Nella ricerca dell'accordo di cui sopra, le parti sono reciprocamente tenute al dovere di leale collaborazione;

Dispone

la trasmissione della presente delibera all'azienda Circumvesuviana S.r.l. di Napoli e alle organizzazioni sindacali presenti in azienda, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei trasporti e al prefetto di Napoli, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2007

*Il presidente:* MARTONE

**07A03063**

## CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

PROVVEDIMENTO 12 marzo 2007.

**Regolamento per il mantenimento del comitato scientifico e della facoltà di costituire commissioni all'interno del Consiglio di amministrazione.**

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 29, «Contenimento spesa per commissioni ed altri organismi», che prevede che la spesa complessiva per organi e organismi, anche monocratici, diversi dagli organi di direzione, controllo e amministrazione, debba essere ridotta, rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2005, del trenta per cento;

Visto il comma 3 del citato art. 29, che prevede che le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge citato, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista, modificato in punto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge di data 28 dicembre 2006, n. 300 che ha esteso il termine per l'adozione dei provvedimenti conservativi al 15 maggio 2007, disposizione peraltro ancora in attesa di conversione in legge;

Richiamati i seguenti provvedimenti deliberativi del consiglio di amministrazione dell'ente, nel frattempo adottati:

1) deliberazione n. 52 del consiglio di amministrazione n. 8 di data 24 ottobre 2006 avente ad oggetto: «decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 29, "Contenimento spesa per commissioni ed altri organismi". Individuazione degli organismi interessati dall'applicazione della norma.», con il quale si operava una ricognizione delle spese afferenti agli organismi atte al contenimento della spesa stessa e, al contempo si deliberava di provvedere con separato provvedimento di natura regolamentare al mantenimento del comitato scientifico e della facoltà di costituzione di commissioni in seno al consiglio di amministrazione;

2) deliberazione n. 53 del consiglio di amministrazione n. 8 di data 24 ottobre 2006 avente ad oggetto: «decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 29, "Contenimento spesa per commissioni ed altri organismi". Approvazione del regolamento per il mantenimento del comitato scientifico e della facoltà di costituire commissioni in seno al consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste»;

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, «Istituzione dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 9, comma 2, prevede che il Consorzio per area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste operi sulla base di regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti l'art. 8, comma 4, e gli ivi richiamati commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevedono che i regolamenti approvati dall'organo competente siano trasmessi al Ministero per il controllo di legittimità e di merito e che, in assenza di rilievi nel termine perentorio di sessanta giorni, gli stessi debbano essere emanati dagli enti;

Vista la nota di data 21 dicembre 2005, prot. n. CDA/LV/8340, con la quale la citata deliberazione veniva trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali per l'espressione del parere di competenza;

Vista la nota di data 31 ottobre 2007, prot. n. CDA/LV/6913, con la quale le citate deliberazioni n. 52 e 53 del consiglio di amministrazione dell'ente venivano trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca per i controlli di legittimità e di merito; la quale risultava pervenuta al Ministero stesso in data 8 novembre 2007, per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, che risulterebbe già essersi prodotto alla data dell'8 gennaio 2007, si è definitivamente consolidato nell'abbondante termine trascorso alla data odierna, non avendo il Ministero espresso alcun avviso;

Vista la circolare sostitutiva «Linee guida» diramate in data 25 settembre 2006 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di data 21 novembre 2006, a cui le previsioni del presente regolamento corrispondono pienamente;

EMANA

il seguente regolamento:

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

*Regolamento per il mantenimento del comitato scientifico e della facoltà di costituire commissioni in seno al consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.*

*Titoli I*

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

*Oggetto del presente regolamento*

Il presente regolamento ha ad oggetto l'individuazione degli organismi presenti presso il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste che si intendono confermare e mantenere ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 29, «Contenimento spesa per commissioni ed alti organismi», art. 29.

In sede di rinnovo degli organismi in parola si tiene conto dell'equilibrio di genere, come da direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997 recante «Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini».

*Titoli II*

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 2

*Conferma dell'organismo*

Si conferma l'istituzione dell'organismo denominato comitato scientifico del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, in quanto indispensabile allo svolgimento dei compiti dell'ente.

Art. 3.

*Compiti del comitato scientifico*

Il comitato scientifico ha il compito di suggerire gli indirizzi strategici delle attività del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e di esprimere valutazioni sui programmi, in essere o futuri, del Consorzio, anche con riferimento agli indirizzi strategici e alle finalità dell'ente.

Art. 4.

*Composizione*

Il comitato scientifico è costituito da sei componenti, scelti tra esperti di rilevante e documentata esperienza in ambito nazionale e internazionale in uno o più dei seguenti settori: biomedicina e nanotecnologie, energia, infotechnolgy, economia, tech transfer.

I componenti del comitato scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione del Consorzio, su designazione del presidente del Consorzio medesimo.

Art. 5.

*Durata e funzionamento*

Il comitato scientifico ha durata di due anni e si riunisce almeno una volta all'anno. Alla scadenza del termine il comitato scientifico è soppresso, salvo gli esiti del procedimento di cui al comma successivo.

Tre mesi prima della scadenza del termine di cui al primo comma, il comitato scientifico presenta una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati al consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste che, operata una valutazione sulla perdurante utilità dell'organismo, trasmette la suddetta relazione e la propria deliberazione in merito al mantenimento dell'organismo al Ministero vigilante e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, di concerto, autorizzano l'eventuale proroga di durata dello stesso. L'autorizzazione si intende acquisita decorsi sessanta giorni dal ricevimento della relativa istanza.

Art. 6.

*Compensi*

Ai componenti del comitato scientifico spetta un compenso annuo di lordi € 6.000, ridotto ai sensi della normativa vigente. Agli stessi spetta anche il rimborso delle spese necessarie al raggiungimento della sede del Consorzio e alla permanenza presso il medesimo.

Art. 7.

*Norma transitoria*

I componenti del comitato scientifico attualmente in carica, nominati con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 8, di data 14 febbraio 2005 e n. 35, di data 28 giugno 2005 restano in carica fino alla scadenza del mandato conferito con le citate deliberazioni, ossia fino alla data del 13 febbraio 2007.

*Titoli III*

COMMISSIONI DA ISTITUIRSI IN SENO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8.

*Conferma della facoltà di istituire le commissioni*

Si conferma la facoltà del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, prevista dall'art. 3, comma 6, del regolamento di organizzazione e funzionamento, emanato con determinazione presidenziale di data 29 settembre 2003, n. 4, e successivamente modificato, di istituire nel proprio ambito, su proposta del presidente, commissioni con compiti istruttori e con specifici obiettivi.

Art. 9.

*Compiti*

Il provvedimento di istituzione della commissione ne individua i compiti, indispensabili al funzionamento dell'ente, oggetto, durata e composizione, fermi restando i limiti di spesa di cui all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248. Le sedute di commissione devono constare da sintetico verbale, redatto da uno dei membri o, in alternativa, da dipendente appositamente designato dal direttore generale.

Art. 10.

*Compensi*

Ai componenti delle commissioni spetta un gettone di presenza nella misura di quello fissato per la partecipazione dei consiglieri alle sedute del consiglio di amministrazione.

La spesa afferente al funzionamento delle suddette commissioni dovrà essere contenuta nei limiti previsti dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 29, riducendo il numero di sedute delle commissioni medesime al fine di contenere la relativa spesa nei limiti del settanta per cento di quanto speso nell'anno 2005. Rimane confermata la disciplina regolamentare attualmente vigente per ogni altro aspetto inerente il funzionamento dei citati organismi.

La costituzione delle commissioni dovrà essere preceduta da apposita istanza di autorizzazione, corredata da relazione illustrativa dei compiti e degli obiettivi delle medesime, da rivolgere al Ministero vigilante e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, di concerto, ne autorizzeranno la costituzione. L'autorizzazione si intende acquisita decorsi sessanta giorni dall'ultima data di ricevimento della relativa istanza.

Roma, 12 marzo 2007

*Il presidente:* MICHELLONE

**07A03037**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**Proibizione di immissione sul mercato adottata nei confronti di un tagliapiastrelle in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE.**

Considerata la comunicazione della Commissione europea C(2005) n. 4808 def/2 del 13 ottobre 2006, con la quale è stata ritenuta giustificata la misura di proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 98/37/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine», per il prodotto appresso indicato:

Tagliapiastrelle - marca KINZO 8E 303 - fabbricato e commercializzato dalla ditta KINZO B.V. - Postbus 735 - 6710 BS Ede - Paesi Bassi;

Tenuto conto che il suddetto prodotto è risultato non conforme alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE in particolare:

non conforme ai punti 1.2.6 e 1.7.3 - in quanto:

Res 1.2.6 - «Avaria del circuito di alimentazione di energia» - assenza di mezzi per impedire l'avviamento intempestivo della macchina in seguito al ripristino dopo interruzione della corrente;

Res 1.7.3 - «Marcatura» - assenza di indicazione della massa della macchina.

Considerato che tali non conformità comportino rischi significativi di infortuni per l'operatore;

Si richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori del prodotto sopra individuato, affinché assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello Spazio economico europeo.

**04A03056**

**Proibizione di immissione sul mercato di una saldatrice termica per la produzione di sacche per soluzioni mediche di Marca Colpitt di tipo Twin Shuttle - ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE.**

Considerata la comunicazione della Commissione europea n. C (2006) 5587 def del 24 novembre 2006 con la quale sono state ritenute giustificate le misure di proibizione adottate, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 98/37/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine», dalle autorità di controllo del mercato dei seguenti Stati membri per il prodotto appresso indicato:

saldatrice termica per la produzione di sacche per soluzioni mediche di Marca Colpitt di tipo Twin Shuttle - fabbricata e commercializzata dalla ditta Colpitt B.V. - Kamerlingb Onnesstraat 40 - 2041 CC Zandvoort - Paesi Bassi.

Tenuto conto che sono risultate non conformi alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE in particolare:

Res 1.2.7, 1.4.1, 1.5.1 (per quanto riguarda il cavo di alimentazione principale), la mancanza di avvertimenti che indichino la presenza di un voltaggio pericoloso e il rischio di contatto con le parti elettriche durante la manutenzione del sistema pneumatico);

Res 1.5.5 e 1.7.4 (per quanto riguarda la mancanza di informazioni per testare il corretto funzionamento dei componenti di sicurezza).

Rappresentando tali non conformità un grave danno per gli operatori in quanto risultano esposti a gravi rischi di ustioni, schiacciamento o folgorazione dovuti al contatto con parti calde o in movimento o con le parti elettriche sotto tensione.

Si richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori del prodotto sopra individuato, affinché assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello Spazio economico europeo.

**07A03057**

**Proibizione di immissione sul mercato, adottata nei confronti di un trapano elettrico, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE.**

Considerata la comunicazione della Commissione europea n. C (2005) n. 4389 def dell'11 ottobre 2006, con la quale è stata ritenuta giustificata la misura di proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 98/37/CE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine», dalle autorità di controllo del mercato dei seguenti Stati membri per il prodotto appresso indicato:

trapano elettrico - marca V-TOOLS - tipo VT 8505, ß distribuito da Thomas Philipps GmbH & Co.KG - Osnabruker Stra1e 21 - 49143 Bissendorf - Germania - importatore Volume Trading B.V. - Tennesseedreef 20 - NL-3565 CJ Utrecht - Paesi Bassi.

Tenuto conto che il suddetto prodotto è risultato non conforme alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE in particolare: non conforme ai punti 1.5.1 e 1.7.3, in quanto:

1.5.1 - «Rischi dovuti all'energia elettrica» - la sezione nominale del cavo di connessione flessibile non è sufficiente. Il collegamento tra il cavo di alimentazione esterno e il cablaggio interno è soltanto ritorto. La resistenza dielettrica tra gli spinotti della presa e il portapunta è insufficiente;

Res 1.7.3 - «Marcatura» - il nome e l'indirizzo del fabbricante e l'anno di costruzione non sono indicati sulla macchina.

Considerato che tali non conformità comportino un grave rischio di elettrocuzione o incendio per l'operatore.

Si richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori del prodotto sopra individuato, affinché assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello Spazio economico europeo.

**07A03058**

**Proibizione di immissione sul mercato, adottata nei confronti di una sega circolare da banco portatile, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE.**

Considerata la comunicazione della Commissione europea C(2005) n. 1289 def del 28 aprile 2005, con la quale è stata ritenuta giustificata la misura di proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 98/37/CE - direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine», il prodotto appresso indicato:

sega circolare portatile - marca Hanseatic - tipo H-TKS 600 - fabbricate dalla ditta Greapo Power Tools Co. LTD - Suzhou - Repubblica popolare cinese, distribuita sul mercato comunitario da OBI Merchandise Center GmbH - Albert Einstein Strasse 7-9 - D-42929 - Wermelskirchen - Germania.

Tenuto conto che il suddetto prodotto è risultato non conforme alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE in particolare:

non conforme al punto 1.3.8 *b)* «elementi mobili che partecipano alla lavorazione» in quanto l'operatore può venire a contatto con la lama o può essere colpito da frammenti di legno proiettati dalla macchina;

non conforme al punto 1.4.2.3 «protezioni regolabili che limitano l'accesso» in quanto l'operatore può venire a contatto con la lama o può essere colpito da frammenti di legno proiettati dalla macchina;

non conforme al punto 1.7.3 «Istruzioni per l'uso» in quanto sulla macchina non è indicato lo spessore del coltello separatore;

non conforme al punto 1.7.4 «Istruzioni per l'uso» in quanto nelle istruzioni mancano dati sulle emissioni di rumore aereo.

Considerato che tali non conformità possono confutare gravi lesioni per l'utente che viene a contatto con la lama o può venire colpito da frammenti di legno proiettati dalla macchina stessa.

Si richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori del prodotto sopra individuato, affinché assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello Spazio economico europeo. Si porta inoltre a conoscenza che la OBI Merchandise Center GmbH si è impegnata, con nota del 15 giugno 2004, inviata alla Commissione europea a voler conformare la macchina ai suddetti requisiti essenziali di sicurezza sopra citati.

**07A03059**

### Proibizione di immissione sul mercato, adottata nei confronti di una sega da tavolo, in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE.

Considerata la comunicazione della Commissione europea C(2006) n. 4808 def/3 del 13 gennaio 2006, con la quale è stata ritenuta giustificata la misura di proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 98/37/CE - direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine», per il prodotto appresso indicato:

sega da tavolo - tipo STAR TOOLS STT TS251, fabbricata e commercializzata dalla ditta Vic Van Rompuy N.V. - Industrie straat 1 - B 2500 Lier - Belgio.

Tenuto conto che il suddetto prodotto è risultato non conforme alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE in particolare: non conforme ai punti 1.7.0, 1.7.3 e 1.7.4 *a)* e *c)* in quanto:

Res 1.7.0 - «Disposizioni di informazione» - sulla parte fissa della macchina non è indicata la direzione di rotazione;

RES 1.7.3 «Marcatura» - la placca di identificazione è incompleta e non redatta nella lingua del paese in cui è stata emessa la misura restrittiva;

RES 1.7.4 *a)* e *c)* - «Istruzioni per l'uso» - le istruzioni non indicano il tipo di fissaggio del cavo e non precisano che la sega non deve essere utilizzata per scanalare, l'elenco del montaggio non è redatto nella lingua del paese in cui è stata emessa la misura restrittiva.

Considerato che tali non conformità comportino il rischio di incidenti dovuti a un'installazione o ad un uso non corretti;

Si richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori del prodotto sopra individuato, affinché assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello Spazio economico europeo.

**07A03060**

### Proibizione di immissione sul mercato adottata nei confronti di una cesoia da erba alimentata a pile in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE.

Considerata la comunicazione della Commissione esuropea C(2006) n. 4808 def/1 del 13 ottobre 2006, con la quale è stata ritenuta giustificata la misura di proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 98/37/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alle macchine, cosiddetta «direttiva macchine», per i prodotti appresso indicati:

cesoie da erba alimentate a pile - marca Gardena tipo ACCU 6 - fabbricate e commercializzate dalla ditta Gardena Manufacturing GmbH, HansLorenser - Straße 40, - D 89079 - ULM - Germania;

Tenuto conto che il suddetto prodotto è risultato non conforme alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'Allegato I della direttiva 98/37/CE in particolare:

non conforme al punto 1.3.7 tenuto conto di quanto previsto al punto 1.1.2. *c)* «Principi d'integrazione della sicurezza»;

Rappresentando tale non conformità per l'utilizzatore o per le persone che gli stanno accanto un pericolo, in caso di uso:

1. ragionevolmente prevedibile del prodotto prima citato, un rischio inaccettabilmente alto di taglio della mano libera;

Considerato che tale non conformità possa comportare un rischio inaccettabilmente alto di taglio della mano libera, sia per l'utilizzatore che per le persone che gli stanno accanto, in caso di uso ragionevolmente prevedibile del prodotto citato;

Si richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori del prodotto sopra individuato, affinché assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello Spazio economico europeo.

**07A03061**

### Proibizione di immissione sul mercato di una piattaforma di lavoro mobile elevabile - Mod. H2.5-31 - montata su veicoli per il rifornimento di carburante agli aeromobili ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE.

Considerata la comunicazione della Commissione europea C(2006) n. 5215 def del 07/XI/2006 con la quale è stata ritenuta giustificata la misura di proibizione adottata, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 98/37/CE - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa alla macchina, cosiddetta «direttiva macchine», dalle Autorità di controllo del mercato dei seguenti Stati membri per il prodotto appresso indicato:

piattaforma di lavoro mobile elevabile - Mod. H2.5-31 - montata su veicoli per il rifornimento di carburante agli aeromobili dalla Atcomex Hamme N. V. - Industriepark Zwaarweld 11 - B-9220 Hamme - Belgio - fabbricata e commercializzata dalla ditta Santermans G & G - St. Lambrechts-Herkstraat 63 - 3500 Hasselt - Belgio.

Tenuto conto che sono risultate non conformi alle prescrizioni dettate dai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute (RES) di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE in particolare:

RES 1.3.7, 1.3.2 e 4.1.2.3 in quanto gli utilizzatori vengono esposti a gravi pericoli quali il rischio di impigliare o schiacciare parti del corpo nella macchina o il rischio di caduta della piattaforma di lavoro.

Rappresentando tali non conformità un grave danno per l'operatore derivante dai pericoli su citati.

Si richiama l'attenzione degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori del prodotto sopra individuato, affinché assumano le misure di rispettiva competenza al fine di ristabilire un corretto funzionamento del mercato nello Spazio economico europeo.

**07A03062**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune specialità medicinali.

*Estratto provvedimento UPC/I/5974 del 22 marzo 2007*

Tipo di modifica: variazione di tipo I che non comportano modifica stampati.

Le variazioni relative alle procedure citate in allegato devono considerarsi favorevolmente concluse.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

| ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UPC/I/ 5974 DEL 22/03/2007 | | |
|---|---|---|
| **DITTA** | **MEDICINALE** | **PROCEDURA EUROPEA** |
| BAXTER HEALTHCARE CORPORATION | RECOMBINATE | NL/H/0043/001-003/IA/029 |
| GLAXOSMITHKLINE S.P.A. | ZYBAN | NL/H/0191/001/IA/028 |
| B. BRAUN MELSUNGEN AG | PROPOFOL B.BRAUN 1% | DE/H/0185/001/IA/015 |
| B. BRAUN MELSUNGEN AG | PROPOFOL B.BRAUN 1% | DE/H/0185/001/IA/013 |
| B. BRAUN MELSUNGEN AG | PROPOFOL B.BRAUN 1% | DE/H/0185/001/IA/014 |
| GE HEALTHCARE S.R.L. | MYOVIEW | UK/H/0512/001/IB/017 |
| SANOFI-AVENTIS S.P.A. | GRANOCYTE | FR/H/0044/001-002/IA/036 |
| MAYNE PHARMA (ITALIA) S.R.L. | ATRACURIO BESILATO MAYNE | UK/H/0183/001/IB/016 |
| MIPHARM S.P.A. | OLUX | UK/H/0619/001/IA/008 |
| MERCK GENERICS ITALIA S.P.A. | OSSIBUTININA CLORIDRATO MERCK GENERICS | UK/H/0238/002/IA/012 |
| SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH | DUODOPA | SE/H/0415/001/IA/011 |
| IPSEN S.P.A | TESTIM | UK/H/0645/001/IA/012 |
| JANSSEN CILAG S.P.A. | REMINYL | SE/H/0210/001-003/IB/031 |
| NOVARTIS FARMA S.P.A. | NAVOBAN | NL/H/0122/001/IB/011 |
| ARROW GENERICS LTD | MARXIDE | DK/H/0703/002-003/IA/007 |
| STIEFEL LABORATORIES S.R.L. | SEBIPROX | FR/H/0179/001/IA/007 |
| BAXTER AG | SUBCUVIA | DE/H/0217/001/IB/005 |
| NTC S.R.L. | TRAMADOLO NTC | NL/H/0538/001-003/IB/010 |
| SANDOZ S.P.A. | AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SANDOZ | FI/H/0133/001/IB/022 |
| ELI LILLY ITALIA S.P.A. | HUMATROPE | NL/H/0013/003-005/IA/050 |
| ABBOTT S.P.A. | SIMDAX | SE/H/0233/001/IB/022 |
| ABBOTT S.P.A. | SIMDAX | SE/H/0233/001/IB/014 |
| SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH | DUODOPA | SE/H/0415/001/IB/006 |
| ABBOTT S.P.A. | SIMDAX | SE/H/0233/001/IB/012 |
| ABBOTT S.P.A. | SIMDAX | SE/H/0233/001/IB/011 |
| ABBOTT S.P.A. | SIMDAX | SE/H/0233/001/IB/013 |
| SOLVAY PHARMACEUTICALS GMBH | ALPRAN | DE/H/0114/004/IA/035 |
| SOLVAY PHARMA S.P.A. | TEVETENZ | DE/H/0114/004/IA/035 |
| SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V. | BENAPREX | DE/H/0114/004/IA/035 |
| MSD-SP LIMITED | GOLTOR | DE/H/0495/001-004/IA/018 |
| MSD-SP LIMITED | INEGY | DE/H/0496/001-004/IA/018 |
| MSD-SP LIMITED | VYTORIN | DE/H/0493/001-004/IA/018 |
| MSD-SP LIMITED | ZEKLEN | DE/H/0494/001-004/IA/018 |
| TEVA PHARMA ITALIA S.R.L. | LANSOPRAZOLO TEVA | FI/H/0474/001-002/IB/012 |
| DOC GENERICI SRL | PAROXETINA DOC GENERICI | UK/H/0609/001/IB/030 |
| PIERRE FABRE ITALIA S.P.A. | ROSICED | UK/H/0611/001/IB/013 |
| ABBOTT S.P.A. | SIMDAX | SE/H/0233/001/IA/027 |
| ARROW GENERICS LTD | MARXIDE | DK/H/0703/002-003/IB/008 |
| MAYNE PHARMA (ITALIA) S.R.L. | PAMIDRONATO DISODICO MAYNE | SE/H/0420/001-003/IB/015 |
| MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. | OXYCONTIN | IE/H/0112/001-005/IA/026 |
| DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. | OLMETEC | DE/H/0384/001-003/IB/018 |
| MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. | PLAUNAC | DE/H/0385/001-003/IB/020 |
| MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. | OLPRESS | DE/H/0386/001-003/IB/014 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | RATACAND | UK/H/0197/002-005/IA/053 |
| ZLB BEHRING GMBH | BERIATE P | SE/H/0135/001-003/IA/040 |
| GLAXOSMITHKLINE S.P.A. | POLIOBOOSTRIX | DE/H/0466/001-002/IA/007 |
| PRODOTTI FORMENTI S.R.L. | BELARA | DE/H/0505/001/IA/011 |
| PRODOTTI FORMENTI S.R.L. | LYBELLA | DE/H/0516/001/IA/012 |
| WINTHROP PHARMACEUTICALS ITALIA S.R.L. | TAMSULOSINA WINTHROP | FI/H/0504/001/IA/006 |
| MEDA PHARMA S.P.A. | TRAMADOLO VIATRIS | DE/H/0306/002/IB/027 |
| SANOFI-AVENTIS S.P.A. | KALICET | UK/H/0151/003-004/IB/035 |
| FARMA 1 S.R.L. | TAMSULOSIN FARMA 1 | FI/H/0492/001/IA/006 |

| ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UPC/II/ 5974 DEL 22/03/2007 | | |
|---|---|---|
| **DITTA** | **MEDICINALE** | **PROCEDURA EUROPEA** |
| HEXAL S.P.A. | FENTANIL HEXAL | FI/H/0374/001-004/IA/006 |
| SANDOZ S.P.A. | FENTANIL SANDOZ | FI/H/0376/001-004/IA/005 |
| TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED | COPAXONE | UK/H/0453/001/IB/026 |
| GRUPPO LEPETIT S.R.L. | TELFAST | UK/H/0151/003-004/IB/033 |
| GRUPPO LEPETIT S.R.L. | TELFAST | UK/H/0151/003-004/IB/034 |
| SANOFI-AVENTIS S.P.A. | KALICET | UK/H/0151/003-004/IB/033 |
| SANOFI-AVENTIS S.P.A. | KALICET | UK/H/0151/003-004/IB/034 |
| GRUPPO LEPETIT S.R.L. | TELFAST | UK/H/0151/003-004/IB/035 |
| MSD-SP LIMITED | INEGY | DE/H/0496/001-004/IB/015 |
| MSD-SP LIMITED | ZEKLEN | DE/H/0494/001-004/IB/015 |
| INTENDIS S.P.A. | SEREKIS | DE/H/0225/001/IB/006 |
| INTENDIS S.P.A. | DOLOPROCT | DE/H/0224/001/IB/006 |
| MSD-SP LIMITED | VYTORIN | DE/H/0493/001-004/IB/015 |
| MSD-SP LIMITED | GOLTOR | DE/H/0495/001-004/IB/015 |
| NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.P.A. | NICOTINELL MINT | SE/H/0178/001/IB/027 |
| BERNA BIOTECH ITALIA S.R.L. | EPAXAL | SE/H/0111/001/IB/040 |
| SANDOZ S.P.A. | AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO SANDOZ | FI/H/0133/002/IA/023 |
| ZLB BEHRING GMBH | BERIATE P | SE/H/0135/001-003/IB/041 |
| MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. | BALZIDE | UK/H/0237/001/IA/014 |
| MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A. | BALZIDE | UK/H/0237/001/IA/013 |
| ALPHARMA A.S. | CAPTOPRIL ALPHARMA | DK/H/0242/001-002/IA/012 |
| ALPHARMA A.S. | CAPTOPRIL ALPHARMA | DK/H/0242/001-002/IA/010 |
| ALPHARMA A.S. | CAPTOPRIL ALPHARMA | DK/H/0242/001-002/IA/011 |
| STIEFEL LABORATORIES S.R.L. | SEBIPROX | FR/H/0179/001/IA/008 |
| CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. | CLOZAPINA CHIESI | NL/H/0175/001-003/IB/018 |
| RATIOPHARM GMBH | AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO RATIOPHARM | FI/H/0347/001/IB/010 |
| ABBOTT S.P.A. | SIMDAX | SE/H/0233/001/IB/023 |
| ELI LILLY ITALIA S.P.A. | HUMULIN | UK/H/0030/028,029,032,048,049,052 /IA/068 |
| ASTELLAS PHARMA EUROPE B.V. | TAMSULOSINA ASTELLAS PHARMA EUROPE | NL/H/0528/001/IA/003 |
| SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA | LIBRADIN | NL/H/0199/001-002/IA/010 |
| SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA | LIBRADIN | NL/H/0199/001-002/IA/011 |
| FOURNIER PHARMA S.P.A. | OSIPINE | NL/H/0197/001-002/IA/013 |
| FOURNIER PHARMA S.P.A. | OSIPINE | NL/H/0197/001-002/IA/012 |
| ITALFARMACO S.P.A. | VASEXTEN | NL/H/0198/001-002/IA/011 |
| ITALFARMACO S.P.A. | VASEXTEN | NL/H/0198/001-002/IA/010 |
| ABBOTT S.P.A. | SIMDAX | SE/H/0233/001/IB/025 |
| ABBOTT S.P.A. | SIMDAX | SE/H/0233/001/IB/024 |
| ABBOTT S.P.A. | SIMDAX | SE/H/0233/001/IB/026 |
| PFIZER ITALIA S.R.L. | AROMASIN | UK/H/0326/001/IA/024 |
| ISTITUTO GENTILI S.P.A. | GENTIPRESS | DK/H/0110/001/IA/017 |
| MERCK SHARP E DOHME (ITALIA) S.P.A. | SINERTEC | DK/H/0110/001/IA/017 |
| SIGMA-TAU INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE SPA | NEOPREX | DK/H/0110/001/IA/017 |
| EG S.P.A. | ISOTRETINOINA EG | DK/H/0428/001-002/IA/012 |
| EG S.P.A. | ISOTRETINOINA EG | DK/H/0428/001-002/IA/011 |
| BRACCO S.P.A. | FEMSEVEN | UK/H/0145/001-003/IB/024 |
| BRACCO S.P.A. | FEMSEVEN | UK/H/0145/001-003/IB/023 |
| SCHERING SPA | YASMINELLE | NL/H/0701/001/IA/001 |
| SCHERING SPA | YASMINELLE | NL/H/0701/001/IA/002 |

**07A03095**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Daunoxome»**

*Estratto di variazione UPC/5973/2007*

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Gilead Sciences S.r.l., con sede in via Marostica, 1 - Milano, con codice fiscale 11187430159,

specialità medicinale: DAUNOXOME.

confezione: A.I.C. n. 032076010 - 1 flacone iv 25 ml,

è ora trasferita alla società: Diatos S.A., con sede in 166 Boulevard Du Montparnasse - Parigi (Francia).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03096**

**Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Neupogen»**

*Estratto provvedimento di modifica UPC n. 192*

Società: Dompè Biotec S.p.a.

Specialità medicinale: NEUPOGEN.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, le modalità di informazione medico-scientifica che l'azienda intende adottare ed al fine di evitare interruzioni di trattamento, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Neupogen» «30» 1 flaconcino monouso iniettabile 1 ml - A.I.C. n. 028216036/M, «48» 1 flaconcino mono uso iniettabile 1.6 ml - A.I.C. n. 028216048/M, 1 siringa preriempita da 0.5 ml 30MU - A.I.C. n. 028216075/M, 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 30 MU - A.I.C. n. 028216087/M, 1 siringa preriempita da 0.5 ml 48MU - A.I.C. n. 028216099/M, 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 48MU - A.I.C. n. 028216101/M, possono essere dispensati per ulteriori quarantacinque giorni a partire dal 9 aprile 2007, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/2702 del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 2007, n. 6.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**07A03097**

**Proroga dello smaltimento delle scorte della specialità medicinale «Granulokine»**

*Estratto provvedimento di modifica UPC n. 193*

Società: Amgen Europe B.V.

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, le modalità di informazione medico-scientifica che l'azienda intende adottare ed al fine di evitare interruzioni di trattamento, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Granulokine» «30» 1 flacone iniettabile 1 ml - A.I.C. n. 027772033/M «48», 1 flacone iniettabile 1.6 ml - A.I.C. n. 027772045/M, 1 siringa preriempita da 0.5 ml 30 MU - A.I.C. n. 027772096/M, 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 MU - A.I.C. n. 027772108, 1 siringa preriempita da 0.5 ml 48 MU - A.I.C. n. 027772110/M, 5 siringhe preriempite da 0.5 ml 48 MU - A.I.C. n. 027772122/M possono essere dispensati per ulteriori quarantacinque giorni a partire dal 9 aprile 2007, data di scadenza dei novanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/2703 del 18 dicembre 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 2007, n. 6.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

**07A03098**



AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-83) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00041 | **ALBANO LAZIALE (RM)** | LIBRERIA CARACUZZO | Corso Matteotti, 201 | 06 | 9320073 | 93260286 |
| 60121 | **ANCONA** | LIBRERIA FOGOLA | Piazza Cavour, 4-5-6 | 071 | 2074606 | 2060205 |
| 83100 | **AVELLINO** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Matteotti, 30/32 | 0825 | 30597 | 248957 |
| 81031 | **AVERSA (CE)** | LIBRERIA CLA.ROS | Via L. Da Vinci, 18 | 081 | 8902431 | 8902431 |
| 70124 | **BARI** | CARTOLIBRERIA QUINTILIANO | Via Arcidiacono Giovanni, 9 | 080 | 5042665 | 5610818 |
| 70121 | **BARI** | LIBRERIA EGAFNET.IT | Via Crisanzio, 16 | 080 | 5212142 | 5243613 |
| 13900 | **BIELLA** | LIBRERIA GIOVANNACCI | Via Italia, 14 | 015 | 2522313 | 34983 |
| 40132 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM | Via Ercole Nani, 2/A | 051 | 4218740 | 4210565 |
| 40124 | **BOLOGNA** | LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO | Via delle Tovaglie, 35/A | 051 | 3399048 | 3394340 |
| 21052 | **BUSTO ARSIZIO (VA)** | CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO | Via Milano, 4 | 0331 | 626752 | 626752 |
| 91022 | **CASTELVETRANO (TP)** | CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA | Via Q. Sella, 106/108 | 0924 | 45714 | 45714 |
| 95128 | **CATANIA** | CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI | Via F. Riso, 56/60 | 095 | 430590 | 508529 |
| 88100 | **CATANZARO** | LIBRERIA NISTICÒ | Via A. Daniele, 27 | 0961 | 725811 | 725811 |
| 66100 | **CHIETI** | LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI | Via Asinio Herio, 21 | 0871 | 330261 | 322070 |
| 22100 | **COMO** | LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA | Via Mentana, 15 | 031 | 262324 | 262324 |
| 87100 | **COSENZA** | LIBRERIA DOMUS | Via Monte Santo, 70/A | 0984 | 23110 | 23110 |
| 50129 | **FIRENZE** | LIBRERIA PIROLA già ETRURIA | Via Cavour 44-46/R | 055 | 2396320 | 288909 |
| 71100 | **FOGGIA** | LIBRERIA PATIERNO | Via Dante, 21 | 0881 | 722064 | 722064 |
| 03100 | **FROSINONE** | L'EDICOLA | Via Tiburtina, 224 | 0775 | 270161 | 270161 |
| 16121 | **GENOVA** | LIBRERIA GIURIDICA | Galleria E. Martino, 9 | 010 | 565178 | 5705693 |
| 95014 | **GIARRE (CT)** | LIBRERIA LA SEÑORITA | Via Trieste angolo Corso Europa | 095 | 7799877 | 7799877 |
| 73100 | **LECCE** | LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO | Via Palmieri, 30 | 0832 | 241131 | 303057 |
| 74015 | **MARTINA FRANCA (TA)** | TUTTOUFFICIO | Via C. Battisti, 14/20 | 080 | 4839784 | 4839785 |
| 98122 | **MESSINA** | LIBRERIA PIROLA MESSINA | Corso Cavour, 55 | 090 | 710487 | 662174 |
| 20100 | **MILANO** | LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S. | Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15 | 02 | 865236 | 863684 |

*Segue:* **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

| cap | località | libreria | indirizzo | pref. | tel. | fax |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80134 | **NAPOLI** | LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO | Via Tommaso Caravita, 30 | 081 | 5800765 | 5521954 |
| 28100 | **NOVARA** | EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA | Via Costa, 32/34 | 0321 | 626764 | 626764 |
| 90138 | **PALERMO** | LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE | P.za V.E. Orlando, 44/45 | 091 | 6118225 | 552172 |
| 90138 | **PALERMO** | LIBRERIA S.F. FLACCOVIO | Piazza E. Orlando, 15/19 | 091 | 334323 | 6112750 |
| 90145 | **PALERMO** | LA LIBRERIA COMMISSIONARIA | Via S. Gregorietti, 6 | 091 | 6859904 | 6859904 |
| 90133 | **PALERMO** | LIBRERIA FORENSE | Via Maqueda, 185 | 091 | 6168475 | 6177342 |
| 43100 | **PARMA** | LIBRERIA MAIOLI | Via Farini, 34/D | 0521 | 286226 | 284922 |
| 06087 | **PERUGIA** | CALZETTI & MARIUCCI | Via della Valtiera, 229 | 075 | 5997736 | 5990120 |
| 29100 | **PIACENZA** | NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO | Via Quattro Novembre, 160 | 0523 | 452342 | 461203 |
| 59100 | **PRATO** | LIBRERIA CARTOLERIA GORI | Via Ricasoli, 26 | 0574 | 22061 | 610353 |
| 00192 | **ROMA** | LIBRERIA DE MIRANDA | Viale G. Cesare, 51/E/F/G | 06 | 3213303 | 3216695 |
| 00195 | **ROMA** | COMMISSIONARIA CIAMPI | Viale Carso, 55-57 | 06 | 37514396 | 37353442 |
| 00187 | **ROMA** | LIBRERIA GODEL | Via Poli, 46 | 06 | 6798716 | 6790331 |
| 00187 | **ROMA** | STAMPERIA REALE DI ROMA | Via Due Macelli, 12 | 06 | 6793268 | 69940034 |
| 63039 | **SAN BENEDETTO D/T (AP)** | LIBRERIA LA BIBLIOFILA | Via Ugo Bassi, 38 | 0735 | 587513 | 576134 |
| 10122 | **TORINO** | LIBRERIA GIURIDICA | Via S. Agostino, 8 | 011 | 4367076 | 4367076 |
| 21100 | **VARESE** | LIBRERIA PIROLA | Via Albuzzi, 8 | 0332 | 231386 | 830762 |
| 36100 | **VICENZA** | LIBRERIA GALLA 1880 | Viale Roma, 14 | 0444 | 225225 | 225238 |

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

| Gazzetta Ufficiale Abbonamenti | Vendite | Ufficio inserzioni | Numero verde |
|---|---|---|---|
| ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117 | ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242 | ☎ 800-864035 |

# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di** € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | | |
|---|---|---|
| | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 | |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

*RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO*

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento



* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.